Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1° marzo 1980** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	**L. 68.000**
Semestrale	» » »	**» 36.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	**L. 52.000**
Semestrale	» » »	**» 28.000**

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

Regione Marche

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 60 DEL 1° MARZO 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5,50%, di scadenza 1° aprile 1982 (dalla serie 1ª/1982 alla serie 25ª/1982), emessi in base alla legge 27 febbraio 1973, n. 18 e al decreto ministeriale 21 marzo 1973. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella SETTIMA estrazione eseguita il 21 gennaio 1980; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª estrazione.

(940)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 31 marzo 1977, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

MEDAGLIE D'ORO

Alla memoria del procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Genova dott. Francesco COCO, l'8 giugno 1976 in Genova. — Esercitava con profondo impegno, alta coscienza morale ed appassionata dedizione, la sua missione di magistrato, distinguendosi per la particolare fermezza con cui, in occasione di gravi minacce ed intimidazioni rivoltegli, aveva difeso le istituzioni e la legalità, dimostrando eccezionale rigore morale e assoluta fedeltà al giuramento prestato indossando la toga. Cadeva vittima di un criminoso attentato con il quale, nell'uomo, si sono voluti colpire i più alti valori della democrazia.

Alla memoria del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma dott. Vittorio OCCORSIO, il 10 luglio 1976 in Roma. — Si distingueva per l'eccezionale coraggio nella sua attività di pubblico ministero, rappresentando l'espressione vivente del fondamentale principio secondo il quale il giudice è soggetto soltanto alla legge, principio che egli, come magistrato, applicava con assoluta imparzialità e garanzia delle istituzioni democratiche. Cadeva vittima di un vile attentato con cui, nell'uomo, si è voluto deliberatamente colpire la stessa funzione giurisdizionale che non conosce altro indirizzo politico che quello fissato dalla Costituzione.

Alla memoria del brigadiere di pubblica sicurezza Giovanni SAPONARA e alla memoria dell'appuntato dei carabinieri Antioco DEIANA, l'8 giugno 1976 in Genova. — Prescelto, in virtù delle non comuni qualità, per il servizio di sicurezza a eminente magistrato, assolveva al proprio compito con sereno, profondo senso del dovere e con sprezzo del pericolo, benchè consapevole di esporsi a rischi mortali. Veniva proditoriamente trucidato, da ignoti appartenenti a banda armata, con colpi d'arma da fuoco esplosigli da distanza ravvicinata, mentre, con impegno e responsabile coraggio, svolgeva la propria missione.

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 20 giugno 1977, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile al Corpo ed alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuno riportate:

MEDAGLIE D'ORO

Alla bandiera del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, Friuli 1976. — In occasione del gravissimo sisma del Friuli, che causava numerosissime vittime ed ingenti danni, il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, tenendo fede alle sue nobili tradizioni, impegnava fin dal primo momento, con encomiabile slancio e generoso altruismo, ogni energia nelle operazioni di soccorso. Sempre presente con uomini e mezzi, malgrado le difficili condizioni ambientali e il perdurare di violente scosse telluriche, si prodigava infaticabilmente restituendo, con la propria azione, fiducia e speranza alle popolazioni colpite. L'immediatezza e l'efficacia degli interventi dei militari di ogni grado, in collaborazione con funzionari, ispettrici ed assistenti di polizia, il salvataggio di molte vite umane, l'assistenza morale e materiale prestata incondizionatamente ai terremotati, suscitavano, ancora una volta, l'ammirazione e la gratitudine della Nazione tutta.

Alla memoria dell'appuntato di pubblica sicurezza Giovanni POMPONIO, il 28 ottobre 1975 in Napoli. — In servizio di istituto presso la cassa della stazione ferroviaria di Napoli - smistamento, aggredito alle spalle da due rapinatori armati, reagiva con prontezza e decisione, tentando di far uso delle armi, ma, colpito alla nuca da un proiettile sparatogli proditoriamente da un criminale, cadeva a terra mortalmente ferito. Fulgido esempio di non comune coraggio e di alto senso del dovere spinti fino all'estremo sacrificio.

Alla memoria della guardia di pubblica sicurezza Biagio CALCE, il 28 settembre 1976 in Isernia. — Dopo aver tratto in salvo dalle fiamme, sviluppatesi violentemente nella propria abitazione, la figlioletta, non esitava, con encomiabile altruismo ed incurante della incolumità personale, a rientrare nei locali in preda al fuoco per soccorrere una bambina ivi rimasta prigioniera. Nel generoso intento riportava gravissime ustioni a seguito delle quali decedeva. Fulgido esempio di grande coraggio e di elette virtù civiche.

MEDAGLIE D'ARGENTO

LO BASSO Gino, primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, D'ERRICO Alberto, ispettore superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, PISCOPO Gaetano, ispettore superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ROMANO Gaetano, capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, PALUMBO Vincenzo, vigile del fuoco, il 12 agosto 1975 in Qualiano (Napoli). — In occasione di una copiosissima perdita di gas verificatasi in uno stabilimento di deposito ed imbottigliamento di bombole, operava, unitamente ad altri generosi, in presenza di nube esplosiva ed all'interno di essa, scientemente esponendosi a grave ed imminente pericolo di vita per il possibile scoppio. Dopo una dura lotta, riusciva a contenere, prima, e successivamente a spegnere l'incendio che, propagandosi, avrebbe avuto conseguenze disastrose. Magnifico esempio di alto senso del dovere e di grande coraggio.

NOLLI Ludovico, vigile del fuoco, il 12 agosto 1975 in Qualiano (Napoli). — In occasione di una copiosissima perdita di gas verificatasi in uno stabilimento di deposito ed imbottigliamento di bombole, operava, unitamente ad altri generosi, in presenza di nube esplosiva ed all'interno di essa, scientemente esponendosi ad imminente pericolo di vita. Dopo dura lotta, riusciva a contenere, prima, e successivamente a spegnere l'incendio che, propagandosi, avrebbe avuto conseguenze disastrose. Nel corso dell'intervento riportava, a seguito di uno scoppio, gravissime ustioni. Magnifico esempio di alto senso del dovere e di grande coraggio.

SEVERINO Raffaele, vigile del fuoco, SILVESTRI Tommaso, vigile del fuoco, BRUNO Antonio, vigile del fuoco, BARBARO Luciano, vigile del fuoco volontario ausiliario, VALVA Aldo, capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, MADONNA Giuseppe, capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 12 agosto 1975 in Qualiano (Napoli). — In occasione di una copiosissima perdita di gas verificatasi in uno stabilimento di deposito ed imbottigliamento di bombole, operava, unitamente ad altri generosi, in presenza di nube esplosiva, scientemente, esponendosi a grave ed imminente pericolo di vita per il possibile scoppio. Dopo dura lotta, riusciva a contenere, prima, e successivamente a spegnere l'incendio che, propagandosi, avrebbe avuto conseguente disastrose. Magnifico esempio di alto senso del dovere e grande coraggio.

LO BASSO Gino, primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, PISCOPO Gaetano, ispettore superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, D'ERRICO Alberto, ispettore superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ESPOSITO Antonio, capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, CAPASSO Gennaro, capo squadra del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco, FARINA Carmine, capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, IZZO Vincenzo, capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, MAUTONE Francesco, vigile del fuoco, ESPOSITO Ciro, vigile del fuoco, il 28 agosto 1975 in Napoli. — Con generosa abnegazione si prodigava per molte ore, unitamente ad altri animosi, nelle rischiosissime operazioni di spegnimento di un violento incendio sviluppatosi in un convoglio della metropolitana che bruciava, in tutta la sua lunghezza, in una stazione sotterranea. Nonostante le difficilissime condizioni ambientali, le elevatissime temperature sviluppatesi ed il pericolo di crolli, riusciva alla fine ad avere ragione delle fiamme. Mirabile esempio di alto senso del dovere e grande coraggio.

MURINO Giovanni, guardia di pubblica sicurezza, il 20 maggio 1976 in Roma. — Appreso che pericolosi malviventi armati si erano introdotti in un albergo per perpetrare una rapina prontamente interveniva. Benchè fatto segno a ripetuti colpi di mitra, rispondeva con decisione al fuoco, riuscendo a sventare l'azione criminosa. Mirabile esempio di cosciente sprezzo del rischio e di alto senso del dovere.

SCANDURRA Andrea, capitano di pubblica sicurezza, DI SANZA Franco, maresciallo di pubblica sicurezza, MARTUCCI Giuseppe, brigadiere di pubblica sicurezza, SILVESTRO Armando, guardia di pubblica sicurezza, BERTUCCI Benito, guardia di pubblica sicurezza, il 15 lluglio 1976 in Roma. — Con pronta determinazione affrontava, unitamente ad altri militari, un pericolosissimo latitante componente di un'organizzazione eversiva, riuscendo ad immobilizzarlo e a sventare il tentativo, da parte del delinquente, di estrarre la pistola che aveva indosso e di fare fuoco. Mirabile esempio di grande ardimento e di alto senso del dovere.

CIANCIOSI Domenico, il 24 luglio 1976 in Pescara. — Reggente di un ufficio postale, non esitava ad ingaggiare una violenta colluttazione con due criminali armati e mascherati che erano penetrati all'interno dei locali per effettuare una rapina. Pur colpito al capo col calcio di una pistola e scaraventato a terra, riusciva, con la sua improvvisa reazione, a mettere in fuga i delinquenti. Magnifico esempio di grande coraggio e sprezzo del pericolo.

SIMONE Nicolò, appuntato di pubblica sicurezza, SANTARELLI Giuseppe, guardia di pubblica sicurezza, il 4 settembre 1976 in località «Capannina» Novara. — Mosso da generoso impulso ed incurante del grave rischio, si slanciava tra le fiamme che avevano avvolto una vettura e, con l'aiuto di altro generoso, infranti i vetri del veicolo, estraeva dall'auto quattro persone, sottraendole a sicura morte. Mirabile esempio di alto senso del dovere e di perseverante umana solidarietà.

D'ANGELO Raffaele, guardia di pubblica sicurezza, DI GIUSEPPE Giovanni, guardia di pubblica sicurezza, il 25 novembre 1976 in Roma. — Dopo un inseguimento in auto, per le vie cittadine, affrontava con un altro militare un malvivente armato che, per garantirsi la fuga, aveva preso in ostaggio una passante e, puntandole minacciosamente contro un fucile, diffidava chiunque ad avvicinarsi. Con tempestivo intervento, riusciva, dopo violenta colluttazione, a liberare la donna e a disarmare il bandito. Mirabile esempio di non comune ardimento ed alto senso del dovere.

LA IOSA Emanuele, finanziere, il 24 dicembre 1976 in Civitavecchia (Roma). — In servizio di vigilanza presso lo scalo marittimo, notata un'autovettura con una persona a bordo cadere nelle acque del porto, inabissandosi, si slanciava prontamente in mare per soccorrere il malcapitato. Raggiunto il veicolo semisommerso ne apriva lo sportello, riuscendo, con notevoli sforzi, ad estrarre l'uomo già in stato di semincoscienza e a trarlo in salvo a riva. Esempio mirabile di sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere.

MEDAGLIE DI BRONZO

TARDIO Carmine, appuntato di mare della guardia di finanza, il 2 agosto 1974 in Napoli. — Con grande coraggio, fatte allontanare numerose persone che si trovavano nelle vicinanze di un'autocisterna in fiamme ed in procinto di esplodere, si adoperava, con un estintore, per circoscrivere e limitare l'incendio, riportando alcune ustioni.

CRISTINO Franco, guardia di pubblica sicurezza, GIANQUITTI Filippo, il 4 agosto 1975 in Termoli (Campobasso). — Con tempestivo intervento si slanciava, unitamente ad altro generoso, nelle agitate acque del mare riuscendo, dopo notevoli sforzi, a raggiungere e trarre in salvo a riva due ragazzi che, ormai allo stremo delle forze, stavano per essere travolti dai marosi.

CIANI Ivo, appuntato di pubblica sicurezza, il 19 maggio 1976 in Chiusi (Siena). — In servizio di vigilanza in una stazione ferroviaria, interveniva coraggiosamente in soccorso di un viaggiatore che, sceso incautamente da un convoglio in movimento, era finito tra le rotaie e il marciapiede. Riusciva, in tal modo, ad immobilizzare l'uomo perchè non venisse schiacciato dai predellini delle vetture, salvandolo da sicura morte.

VITULLI Pasquale, maresciallo di 1ª cl. di pubblica sicurezza, il 15 luglio 1976 in Bari. — Coraggiosamente si gettava nel mare agitato per soccorrere un ragazzo in procinto di annegare, riuscendo, con notevoli sforzi, a trarlo a riva, ove gli praticava la respirazione artificiale.

TOLONE Giuseppe, allievo sottufficiale di pubblica sicurezza, il 28 giugno 1976 in Palermo. — Penetrato coraggiosamente da una finestra in un appartamento invaso dalle fiamme, riusciva ad isolare una bombola di gas, evitando una possibile deflagrazione. Si prodigava, quindi, nell'opera di spegnimento dell'incendio fino all'arrivo dei vigili del fuoco.

(1918)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 febbraio 1980, n. **34**.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 294, concernente la riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I commi secondo e terzo dell'articolo unico della legge 18 marzo 1968, n. 294, sono soppressi.

La somma complessivamente riscossa in meno dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in conseguenza della concessione della riduzione del 30 per cento dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti, di cui alla legge predetta, è posta a carico della gestione ordinaria per l'assicurazione nell'industria dello stesso Istituto.

Art. 2.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 294.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — SCOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO-LEGGE 29 febbraio 1980, n. 35.
Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di non paralizzare l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1980 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1980.

La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 23, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i venti giorni successivi all'adozione.

Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 2.

Nessuna deroga è consentita agli enti locali in sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, per quanto riguarda la normativa concernente lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente contenuta nel decreto medesimo, nonché in quelli che saranno successivamente emanati per l'approvazione dei futuri accordi nazionali, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Sono del pari vietate, in violazione o in aggiunta a quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica di approvazione di accordi nazionali, concessioni economiche comunque denominate o motivate.

I piani di riorganizzazione adottati successivamente alla scadenza dell'accordo nazionale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, che abbiano previsto profili e qualifiche professionali diverse da quelle dell'accordo suddetto sono validi esclusivamente per il periodo successivo al 1° marzo 1979 e fino all'applicazione dell'accordo nazionale relativo al triennio dal 1° marzo 1979 al 28 febbraio 1982, approvato ai sensi del citato art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

I comuni e le province, in sede di applicazione del nuovo accordo nazionale, provvedono ad adeguare i piani di riorganizzazione in conformità all'accordo stesso.

I provvedimenti adottati in violazione di quanto disposto dai commi precedenti sono illegittimi e devono essere annullati per violazione di legge dai comitati regionali di controllo.

Le comunità montane, allo scopo di far fronte agli oneri conseguenti all'applicazione degli accordi sindacali resi esecutivi dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, e da successivi analoghi provvedimenti, sono autorizzate a superare il limite di spesa per il personale stabilito dall'art. 2 della legge 11 marzo 1975, n. 72.

Art. 3.

Il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi che i comuni, le province, i consorzi e le relative aziende sono tenuti ad adottare ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, è soggetto alle determinazioni della commissione centrale per la finanza locale soltanto se il numero dei posti in esso previsti superi il numero dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, determinato secondo i criteri di cui all'art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, elevato degli incrementi consentiti dal medesimo art. 4 del predetto decreto-legge.

Al medesimo fine di cui al precedente comma non deve altresì essere considerato né computato il personale addetto esclusivamente ai servizi sanitari che sarà trasferito alle unità sanitarie locali per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tale personale dovrà essere indicato separatamente nel piano generale di riorganizzazione ai soli fini conoscitivi.

L'anno di riferimento indicato al primo comma è stabilito nel 1978 per i comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, ed all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730. Tale deroga si applica anche alle province di Udine e Pordenone.

Art. 4.

Dopo l'inoltro alla commissione centrale per la finanza locale dei piani di riorganizzazione debitamente documentati e corredati dei necessari atti istruttori, gli enti locali devono provvedere in via prioritaria ad immettere in ruolo, con l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 5, quarto comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, il personale non di ruolo nei soli posti di pari qualifica o livello vacanti purché anche preesistenti all'adozione del piano di riorganizzazione.

Il personale non di ruolo già in servizio presso l'ente alla data del 30 settembre 1978 o assunto mediante prova pubblica selettiva bandita entro la medesima data che non troverà immediata sistemazione in ruolo ai sensi del precedente comma sarà provvisoriamente collocato in posizione soprannumeraria con la medesima qualifica o livello già in possesso, salvo riassorbimento che dovrà essere operato prima di procedere alle nuove assunzioni consentite dal quarto comma del presente articolo.

Il personale non di ruolo assunto dal 1° ottobre al 31 dicembre 1978 e confermato in servizio ai sensi dell'art. 5, tredicesimo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gen-

naio 1979, n. 3, che risulti tuttora alle dipendenze dell'ente, potrà invece essere utilizzato soltanto fino alla copertura dei posti vacanti del piano di riorganizzazione divenuto efficace.

I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende, dopo che i piani generali di riorganizzazione avranno ottenuto l'approvazione della commissione centrale per la finanza locale, sono autorizzati ad assumere nuovo personale per la copertura del maggior numero dei posti d'organico del piano approvato, nel limite del 40 per cento per l'anno 1980, del 30 per cento per l'anno 1981 e del 30 per cento per l'anno 1982. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma, sono autorizzati a procedere fin dall'anno 1980 all'assunzione del personale previsto dal piano.

Le aziende municipalizzate e consortili possono, in caso di necessità, assumere il personale strettamente occorrente per fronteggiare insopprimibili esigenze di ampliamento dei servizi attualmente gestiti.

Tale facoltà è sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio o, se in disavanzo, che questo sia contenuto nei limiti di cui al successivo art. 16.

Le nuove assunzioni debbono essere precedute dallo adeguamento del piano economico finanziario di cui al quarto comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con i provvedimenti da tale norma previsti per conseguire, entro i termini nella medesima stabiliti, il definitivo riassetto del bilancio.

Art. 5.

Gli enti locali che non avranno inoltrato al competente organo di controllo, entro il 31 ottobre 1980 il piano generale di riorganizzazione, oltre a perdere da tale data la facoltà di assumere nuovo personale ai sensi dell'art. 5, sesto comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come modificato dalla legge di conversione 8 gennaio 1979, n. 3, non potranno altresì, fino all'inoltro del piano medesimo, effettuare nuove assunzioni per la copertura dei posti d'organico vacanti o che si renderanno vacanti né avvalersi del tipo di prestazioni lavorative a carattere occasionale e saltuario (giornalieri) per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali) nonché di quello che risulti incaricato con contratto d'opera ai sensi degli articoli 2222 e 2229 del codice civile.

Art. 6.

Gli enti locali possono procedere, anche dopo l'adozione del piano di riorganizzazione, all'ampliamento della pianta organica, da sottoporsi al solo esame del competente organo regionale di controllo, mediante l'istituzione dei posti strettamente indispensabili, ed all'assunzione del relativo personale, per il funzionamento di opere di nuova realizzazione, purchè le stesse risultino ultimate e non attivate o in corso e da attivare entro il 31 dicembre 1980. Tale facoltà potrà essere esercitata nei limiti dei parametri che saranno fissati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'ANCI e l'UPI, da emanarsi entro il 31 marzo 1980.

Le norme di cui al precedente comma si applicano anche alle tabelle numeriche delle aziende municipalizzate, provincializzate e consortili.

I comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti possono esercitare la facoltà di associazione prevista dall'art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 701, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, anche mediante stipula di apposita convenzione da sottoporre al solo esame del competente organo regionale di controllo.

Art. 7.

Ogni altra modifica di pianta organica, generale o parziale, che determini l'aumento della spesa deve essere sottoposta all'esame della commissione centrale per la finanza locale, che darà comunque la precedenza, a parità di ordine cronologico, all'esame dei piani di riorganizzazione.

La commissione centrale per la finanza locale deve provvedere all'esame delle deliberazioni entro novanta giorni dal ricevimento. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento della deliberazione senza che la commissione centrale per la finanza locale abbia adottato un provvedimento definitivo, la deliberazione medesima diventa esecutiva.

Anche la copertura del maggior numero dei posti di organico ammessi alla predetta commissione centrale dopo l'esame dei provvedimenti di cui al precedente comma dovrà essere effettuata dagli enti locali nel corso di un triennio e nel rispetto dei limiti annui percentuali indicati nel precedente art. 4.

Art. 8.

Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto rimangono in vigore le norme contenute negli articoli 4 e 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

E' confermato, inoltre, anche per l'anno 1980, salvo quanto consentito dai precedenti articoli, il divieto di assumere nuovo personale oltre il limite stabilito nell'articolo 5 del succitato decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Fermi restando le disposizioni ed i limiti di cui ai primi tre commi dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, i comuni, le province e i loro consorzi che nell'anno 1979 hanno deliberato l'assunzione in gestione diretta di servizi pubblici appaltati, sono autorizzati a procedere alle conseguenti assunzioni di personale, oltre i limiti stabiliti dal presente decreto.

Nel caso di cui al precedente comma, agli stessi enti che subentrano ad imprese private nella gestione diretta di pubblici servizi, già conferiti in appalto, che procedano alla assunzione di personale esistente presso dette imprese, è consentito corrispondere, quale assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti, la eventuale differenza tra il trattamento economico già in godimento al detto personale e quello del trattamento di livello spettante in applicazione dell'accordo nazionale per il trattamento giuridico dei dipendenti degli enti locali.

Art. 9.

Con effetto dal 1980, ai fini del pagamento dei contributi ordinari dovuti dai comuni, dalle province e dai loro consorzi alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e della corresponsione degli acconti di pensione ai dipendenti degli enti predetti e loro aziende, si applicano le norme previste dall'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Ai fini del trattamento di quiescenza delle casse pensioni di cui al comma precedente, i comuni, le province, i loro consorzi ed aziende sono tenuti a certificare le voci retributive esplicitamente previste negli accordi nazionali o nei contratti collettivi di lavoro per le rispettive categorie di dipendenti, con esclusione di qualsiasi altro emolumento a qualunque titolo corrisposto.

Art. 10.

L'art. 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, è sostituito dal seguente:

Sono demandate alle direzioni provinciali del tesoro le attribuzioni per il prelievo di somme corrispondenti ad una o più rate di ammortamento che siano scadute dopo il 1° gennaio 1978 e non siano state tempestivamente versate presso i tesorieri degli enti che abbiano contratto mutui con la Cassa depositi e prestiti garantiti dallo Stato ovvero con delegazioni di pagamento.

Art. 11.

Gli enti locali non possono assumere mutui relativamente alle materie previste dall'art. 72 del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come modificato dall'art. 19 della legge 8 gennaio 1979, n. 3, con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa depositi e prestiti abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale disposizione non si applica a tutte le operazioni per le quali sia già intervenuta al 31 dicembre 1979 la delibera consiliare di assunzione del mutuo.

La Cassa depositi e prestiti dovrà comunicare all'ente locale interessato la propria adesione di massima sulle domande di mutuo, indicate nel comma precedente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Qualora la Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto gli enti locali interessati potranno ricorrere ad altri istituti di credito.

Nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, i comuni possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici di proprietà comunale, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonché per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o già costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari.

I comuni possono, altresì, contrarre con la Cassa depositi e prestiti, mutui per maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale.

Ai fini della concessione dei mutui di cui ai precedenti due commi, i comuni dovranno allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del segretario comunale, che il progetto esecutivo dei lavori abbia riportato il visto del competente Ministero di grazia e giustizia.

Il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 469, è revocato.

L'autorizzazione ad accettare delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie previste dall'art. 2 della legge 4 luglio 1967, n. 537, è estesa alle aziende speciali per la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica ed ai consorzi di comuni e province per la produzione e la distribuzione dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica gestite in economia. Nel caso di aziende gestite in economia la firma del presidente della commissione amministratrice di cui al secondo comma del citato articolo è sostituita da quella del segretario del consorzio.

Il termine perentorio per la richiesta alla Cassa depositi e prestiti, da parte dei comuni e delle province, dei mutui di cui all'art. 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62 e all'art. 10 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, è fissato al 30 giugno 1980.

Art. 12.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, per una quota non superiore al 40 per cento del fondo stesso.

L'apporto iniziale, sino ad un massimo di 2 miliardi di lire, verrà effettuato mediante prelevamento della somma dal fondo di riserva della gestione principale della Cassa depositi e prestiti esistente al 31 dicembre 1978.

Art. 13.

E' confermata, anche per l'anno 1980, l'autorizzazione a concedere le assegnazioni previste dall'art. 10-*bis*, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, numero 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 14.

A partire dal 1° gennaio 1980 i contributi, le assegnazioni e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato dovuti alle province e ai comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti affluiscono per metà del loro ammontare ad apposite contabilità speciali presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, intestate a ciascuno degli enti medesimi.

L'ente può effettuare prelevamenti da dette contabilità speciali dopo che siano state utilizzate le altre disponibilità liquide dell'ente medesimo depositate presso il tesoriere, escluse le somme vincolate a specifica destinazione.

Il tesoriere dell'ente non può effettuare anticipazioni di tesoreria se non dopo aver accertato il completo utilizzo delle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali intestate all'ente medesimo.

La tesoreria dello Stato corrisponderà sulle giacenze delle contabilità aperte ai sensi del precedente primo comma il tasso di interesse corrispondente a quello previsto dall'accordo interbancario per le condizioni relative a depositi aventi analoghe caratteristiche.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'ANCI e l'UPI, saranno determinate le modalità di funzionamento ed ogni altra condizione relativa alle contabilità speciali previste dal precedente primo comma.

Art. 15.

Per l'anno 1980 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari all'ammontare complessivo delle erogazioni disposte per l'anno 1979 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con le seguenti variazioni:

a) le erogazioni di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del predetto articolo sono elevate del 20 per cento e — per i comuni e le province del Mezzogiorno nonché per i comuni appartenenti al centro-nord e classificati a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, totalmente montani, o parzialmente montani con popolazione fino a 20.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1978 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT — del 25 per cento;

b) le somme previste alla lettera *b*) di tale articolo sono corrisposte al netto del 20 o del 25 per cento, come sopra applicato, per l'anno 1980, sulle erogazioni di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo;

c) le somme previste dalla lettera *e*) di tale articolo sono corrisposte nella misura pari al cento per cento.

Il versamento di tali importi agli enti locali avrà luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 marzo, il 20 giugno e il 20 ottobre 1980; ai relativi mandati di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e quelle di cui all'art. 14 del presente decreto.

Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1978, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, è corrisposta in unica soluzione entro il 31 maggio 1980 una ulteriore erogazione di L. 10.000 per abitante.

Il Ministero dell'interno provvederà a trattenere a ciascun comune e a ciascuna provincia le somme corrispondenti all'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria e ospedaliera previste per l'anno 1979 all'atto della corresponsione delle rate del 20 giugno e del 20 ottobre, le cui erogazioni restano subordinate alla effettuazione delle predette trattenute. A tal fine i comuni e le province sono tenuti ad effettuare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto apposita segnalazione al Ministero dell'interno a firma del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale e del segretario comunale o provinciale.

Non si provvede ad alcuna trattenuta, a qualsiasi titolo, delle somme corrispondenti ai contributi di cui all'art. 5 della legge 26 aprile 1976, n. 189, in relazione alle leggi in esso richiamate, corrisposti per gli esercizi a partire dall'anno 1978.

Art. 16.

La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto di cui al sesto comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, non potranno subire incrementi superiori al 19,70 per cento dell'ammontare iscritto nel bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 1979.

L'eventuale maggiore perdita delle aziende stesse nell'anno 1980 rispetto al limite di cui al precedente comma dovrà essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.

Il versamento alle aziende interessate da parte degli enti locali delle somme corrispondenti all'incremento di cui al primo comma resta subordinato all'adempimento previsto al settimo comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 17.

Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1980 è determinato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1979, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1980 per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

A fronte di tale contributo gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo a norma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

A partire dall'anno 1980, in deroga a quanto disposto dall'art. 63, lettera *f*), del regolamento approvato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108, per l'esecuzione della legge 29 marzo 1903, n. 103, l'ammontare degli interessi che le centrali del latte sono tenute a corrispondere ai comuni sul capitale permanente ad esse assegnato non potrà essere superiore a quello corrisposto per l'anno 1979.

Art. 18.

Gli stanziamenti per interessi passivi iscritti nel bilancio di previsione per il 1980 degli enti locali dovranno tener conto esclusivamente:

a) delle quote di interessi relative ai mutui in corso di ammortamento al 31 dicembre 1979;

b) delle quote di interessi relativi a mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'anno 1980 in virtù di contratti perfezionati prima del 31 dicembre 1979;

c) degli interessi relativi alle anticipazioni di tesoreria calcolati con una esposizione per una durata non superiore a tre mesi.

Si applica il disposto di cui al nono comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 19.

Le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite ai comuni e alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, devono essere previste nei bilanci comunali e provinciali con specifici stanziamenti di importo corrispondente al relativo finanziamento regionale.

Le regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, comunicheranno a ciascun comune e a ciascuna provincia l'importo loro spettante.

Art. 20.

Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia, concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere ricevuti direttamente o previa trasformazione, sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1980 nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, anche oltre i limiti di cui al successivo art. 21.

L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto ai richiamati limiti di cui all'art. 21, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1980. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.

Art. 21.

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1980 dei comuni, delle province e dei loro consorzi — escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, quelle di cui ai precedenti articoli 16, 18 e 19 e quelle interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione — non potrà subire incrementi superiori al 18,65 per cento e, per gli enti del Mezzogiorno, e i comuni del centro-nord classificati totalmente montani o parzialmente montani con popolazione fino a 20.000 abitanti, alla data del 31 dicembre 1978 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, al 20,75 per cento dell'ammontare previsto per il 1979 quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi a norma di legge e dalle successive variazioni approvate dall'organo regionale di controllo.

I comuni debbono prevedere nelle partite di giro del bilancio le spese per le elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali del 1980, che a norma dell'art. 19 della legge 8 aprile 1976, n. 278, e dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono a carico degli enti interessati. Il relativo onere è assunto dallo Stato.

Il Ministero dell'interno provvede al relativo rimborso a carico del cap. 1590 del proprio stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980. Sono applicabili, in particolare, per la gestione contabile le disposizioni del sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

In caso di contemporaneità di elezioni amministrative con elezioni regionali, il riparto delle spese tra lo Stato e le regioni, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal commissario del Governo.

Per i censimenti generali, la legge di autorizzazione provvederà a determinare i criteri per la copertura integrale degli oneri sostenuti dai comuni.

Per i comuni che beneficiano delle erogazioni statali suppletive di cui al terzo comma dell'art. 15 del presente decreto, l'importo complessivo delle spese correnti per l'anno finanziario 1980, determinato con i criteri di cui al presente articolo, potrà essere ulteriormente incrementato fino all'ammontare di tali erogazioni suppletive.

Art. 22.

Gli storni di fondi di cui all'art. 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sempre che non sia superato il limite massimo di incremento delle spese correnti per l'anno 1980 previsto dalle norme del presente decreto.

Ove siano accertate maggiori entrate queste debbono essere utilizzate, con carattere di assoluta priorità, per il finanziamento dei disavanzi di amministrazione risultanti dai conti consuntivi relativi agli esercizi 1977 e precedenti; le eventuali entrate eccedenti possono essere utilizzate per investimenti, o spese *una tantum*, ovvero per ulteriore incremento di spese correnti. Limitatamente ai comuni che usufruiscono di trasferimenti statali integrativi per il pareggio del bilancio, la utilizzazione di maggiori entrate proprie per ulteriore incremento di spese correnti, relative all'acquisto di beni e servizi e ai trasferimenti, non può superare il 40 per cento delle maggiori entrate stesse.

Art. 23.

Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, esecutivi ai sensi della legge, è assicurato per l'anno 1980 da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante *erogazioni da parte del Ministero dell'interno.*

L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposite certificazioni, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale comunali italiani (ANCI) e la Unione delle province d'Italia (UPI), entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il certificato è allegato al bilancio e viene con lo stesso trasmesso al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 30 giugno 1980, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente comma, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente.

L'erogazione del trasferimento a pareggio, nonché della quarta trimestralità delle somme di cui all'art. 15, resta subordinata all'inoltro della certificazione di cui al precedente comma.

A valere sullo stanziamento del cap. 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1980 possono altresì essere disposti — anche in deroga alle limitazioni di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 468 — pagamenti, in conto degli anni 1978 e 1979, per le finalità di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43, ed agli articoli 1 e 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 24.

Gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non possono comprendere oneri non approvati in conformità a quanto previsto dal diciannovesimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Le maggiori spese derivanti dalle nuove assunzioni di personale sono portate in aumento del costo del personale considerato nei bilanci degli enti locali e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalità di cui al precedente art. 23 entro il 31 marzo 1981.

Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1979, n. 609, si provvederà con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Tra le spese di personale è altresì iscritto il fondo di cui al successivo art. 25.

Art. 25.

Nella previsione di maggiori spese per l'anno 1980, relative alla erogazione dell'indennità integrativa speciale o equipollente spettante al personale di ruolo e non di ruolo, gli enti locali e le loro aziende non potranno computare un importo superiore a quello corrispondente a 30 punti di contingenza.

Tra le spese di personale previste per l'esercizio 1980 è consentito agli enti locali di istituire un fondo per gli oneri relativi al personale che sarà utilizzato per le prestazioni lavorative a carattere occasionale o saltuario (giornalieri), per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali), per supplenze, nonché quello che risulti incaricato con contratto di opera ai sensi dell'art. 2222, e per i rapporti continuativi direttamente convenzionati con i professionisti.

L'importo di tale fondo non potrà, nel suo complesso, superare la spesa sostenuta nell'anno 1979, per analoghi tipi di prestazioni, incrementato del 25 per cento.

Ferme restando le modalità di assunzione del personale straordinario contenute nell'art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, è consentito, per i soli settori scolastico e di assistenza all'infanzia, trattenere in servizio fino a sei mesi il personale assunto per supplenza dei titolari.

La supplenza per puerperio può essere estesa all'intero periodo di assenza della titolare.

La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì in caso di assenza per richiamo alle armi, sempre che trattisi di posto unico in organico.

Art. 26.

Le tariffe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e dal testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per l'imposta comunale sulla pubblicità, per i diritti sulle pubbliche affissioni, per la tassa di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche sono raddoppiate con decorrenza 1° gennaio 1980.

Per effetto del raddoppio di cui al comma precedente la tariffa massima annuale prevista dall'art. 198 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è la seguente:

		Al metro lineare
a) condutture, cavi ed impianti in genere:		
di diametro inferiore a cm 20	L.	40
di diametro di cm 20 ed oltre	»	80
b) condutture di acqua potabile:		
di diametro inferiore a cm 20	L.	20
di diametro di cm 20 ed oltre	»	40

I comuni e le province dovranno adottare entro il 31 marzo 1980 le relative deliberazioni.

Nei comuni e nelle province in cui non siano adottate le predette deliberazioni si applicano le tariffe massime secondo le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo.

Per l'anno 1980 il termine previsto dall'art. 21, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità annuale da parte dei soggetti che non hanno denunciato la cessazione entro il 31 dicembre 1979 è prorogato di novanta giorni.

Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti in corso per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui ai precedenti commi debbono essere revisionate in relazione alle prevedibili, maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dagli stessi commi.

In tale revisione dovrà tenersi conto anche delle variazioni delle riscossioni risultanti dai dati statistici raccolti in sede locale ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, nonché degli aumenti del costo del servizio verificatisi dopo la data di inizio della concessione.

In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 l'imposta sui cani è applicata in base alla seguente tariffa:

L. 25.000 per i cani appartenenti alla 1ª categoria;
L. 8.000 per quelli appartenenti alla 2ª categoria;
L. 3.000 per quelli appartenenti alla 3ª categoria.

Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere adottate entro il 31 marzo 1980.

Fino all'emanazione della legge concernente la nuova disciplina dello smaltimento dei rifiuti solidi, i comuni sono tenuti ad adottare, per l'anno 1980, provvedimenti i quali tendano a realizzare l'equilibrio tra gettito complessivo della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni e costo del relativo servizio.

In ogni caso, eventuali aumenti tariffari per il 1980 non possono superare, per le singole categorie di utenti, il 30 per cento delle tariffe in vigore nel 1979.

Le deliberazioni di attuazione delle disposizioni contenute nei due commi precedenti devono essere adottate dai comuni interessati entro il 31 marzo 1980.

Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1980.

Per il 1980 l'ammontare dell'erogazione continua ad essere pari a quella spettante per l'anno precedente, aumentata del 10 per cento.

Sono considerati validamente eseguiti i versamenti delle tasse di concessione governativa o comunale e delle relative soprattasse e pene pecuniarie effettuati, fino a tutto il 30 aprile 1979, impropriamente a favore dello Stato anziché del comune e viceversa.

La sanatoria suddetta è limitata alla serie di atti elencati nei numeri d'ordine 14, 15, 16, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 65, 69, 70, 71, 84, 85, 97, 110 e 111 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Resta fermo che, in caso di duplicazione dei versamenti, il rimborso deve essere richiesto all'ente a cui favore il versamento stesso non avrebbe dovuto essere effettuato.

Art. 27.

Con effetto dall'esercizio 1980 gli avanzi di amministrazione conseguiti dai consorzi ai quali partecipano gli enti locali sono obbligatoriarmente applicati al bilancio ed il loro importo è destinato a riduzione delle quote con le quali gli enti predetti concorrono annualmente alla gestione.

Gli avanzi di gestione delle aziende speciali municipalizzate, provincializzate e consortili sono integralmente iscritti nella parte entrata dei bilanci degli enti proprietari e vengono dagli stessi utilizzati a fronte delle loro spese di gestione corrente.

Art. 28.

Per il ripiano della perdita delle aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, diverse da quelle di trasporto, accertata per l'esercizio 1978, che non abbia trovato copertura nei bilanci degli enti proprietari dell'anno 1979, gli stessi sono autorizzati a contrarre mutui presso gli istituti già designati con decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

La relativa quota di ammortamento sarà integralmente rimborsata all'ente proprietario da parte della azienda, che la iscriverà nel proprio bilancio, apportando le conseguenti modifiche al piano di riequilibrio economico finanziario previsto dal quarto comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 29.

Entro il 31 luglio 1980 i comuni e le province sono tenuti a provvedere ad una verifica straordinaria dei residui attivi e passivi degli esercizi 1979 e precedenti, per eliminare le somme insussistenti o prescritte ed adeguare la contabilità alle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Prima dell'esame del conto 1979 i consigli degli enti approvano gli elenchi, distinti per capitoli, dei residui da conservare nel conto stesso.

Con tale provvedimento consiliare:

a) saranno precisate, per i residui attivi, le azioni da intraprendere dalla giunta per il recupero delle somme dovute all'ente, fissando i termini entro i quali tali azioni dovranno essere effettuate;

b) saranno determinate, per i residui passivi, le somme:

ordinate nelle forme di legge e non pagate, relative a spese afferenti agli esercizi 1977 e precedenti che, in deroga all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, verranno conservate nel conto residui del consuntivo 1979 e per la gestione dell'anno finanziario 1980, soltanto se liquidate e se il relativo debito non è prescritto;

impegnate e non ordinate, ovvero ordinate e non pagate, esclusivamente per quanto attiene agli esercizi 1978 e 1979.

La redazione degli elenchi di cui ai precedenti commi deve essere ultimata dagli uffici di ragioneria degli enti entro il 31 maggio 1980. Essi sono sottoposti al preventivo esame dei revisori nominati dal consiglio, per la verifica del conto consuntivo 1979, che li accompagna con una loro relazione.

Entro il 31 ottobre 1980 la deliberazione di approvazione del conto consuntivo 1979 viene inoltrata dal segretario dell'ente, assieme ad un certificato contenente i riepiloghi generali del conto raffrontati con la situazione al 31 dicembre 1977, all'organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sulla deliberazione, ne inoltra copia ai Ministri dell'interno e del tesoro, ed alla regione, e ne restituisce un esemplare all'ente entro dieci giorni dall'avvenuto esame.

Ai disavanzi di amministrazione riferiti al 31 dicembre 1977, per la quota che, dopo le operazioni contabili di cui al primo comma, risulterà a chiusura del conto consuntivo 1979, sarà data copertura mediante operazioni di mutuo con rate di ammortamento a carico dello Stato, secondo tempi, criteri e procedure che saranno stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, sentite l'ANCI e l'UPI, al netto delle quote di disavanzo coperte con le maggiori entrate di cui al secondo comma del precedente art. 22.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, udite l'ANCI e l'UPI, da adottarsi entro il 31 marzo 1980, saranno stabilite le modalità che gli enti interessati dovranno osservare per attuare la revisione straordinaria dei residui e per la compilazione degli elenchi e della certificazione previsti dal presente articolo.

Art. 30.

Con inizio dall'esercizio 1980 e fino all'entrata in vigore della legge sul nuovo ordinamento delle autonomie locali, l'importo dei valori di riferimento stabiliti, per regolare le competenze delle giunte comunali e provinciali e le procedure contrattuali e di appalto, per i comuni dalla legge 9 giugno 1947, n. 530, e per le province dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1168, è elevato di 5 volte.

Art. 31.

Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quinquennio 1974-78, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1980, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, con una maggiorazione rispettivamente del 20 e del 10 per cento.

Alla regione siciliana è direttamente attribuito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

Art. 32.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1980 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonchè delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il termine di cui all'art. 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638 è prorogato al 31 dicembre 1980 per le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

Le delegazioni di cui al precedente comma possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.

Art. 33.

Per l'anno 1980 le somme di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono maggiorate, ove le quote dei tributi devoluti erano fisse, del 15 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente; ove tali quote erano invece variabili la maggiorazione sarà determinata per la regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'art. 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformità con quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 34.

Per l'anno 1980 le somme di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono maggiorate del 10 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente.

Art. 35.

Per l'anno 1980 le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio ammontano complessivamente a 200 miliardi di lire.

La ripartizione della predetta somma tra le varie camere di commercio dovrà avvenire in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Le tariffe in base alle quali le camere di commercio riscuotono i diritti di segreteria, previsti dall'art. 52, lettere *a*) e *b*), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, secondo le misure fissate dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, sono aumentate del 30 per cento.

L'elenco dei diritti di segreteria riportato in allegato al predetto decreto-legge n. 973, convertito nella citata legge n. 49, è integrato dal seguente diritto: « Diritto per il rilascio di informazioni relative alla struttura produttiva, distributiva e simili, mediante utilizzo del sistema informativo tramite terminali: per ogni foglio, diritto fisso di L. 5.000, oltre al rimborso del costo effettivo di utilizzazione dell'unità centrale dell'elaboratore elettronico.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in relazione alle maggiori esigenze di personale provvedono alla stesura di un piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi e, una volta ottenuta la relativa approvazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono autorizzate ad assumere personale per la copertura dei posti complessivamente vacanti in conseguenza del nuovo organico nel limite del 40 per cento per l'anno 1980, del 30 per cento per l'anno 1981 e del 30 per cento per l'anno 1982.

Le aziende autonome di soggiorno non possono procedere per l'anno 1980 ad assunzione di personale in misura superiore al numero dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, fatta eccezione per il personale stagionale occorrente per fronteggiare insuperabili esigenze di gestioni speciali separate e di ampliamento di servizi istituzionali esistenti. Tale facoltà è sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio e quello delle gestioni speciali separate.

Art. 36.

I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'UPI - Unione province italiane, dell'UNCEM - Unione nazionale comuni ed enti montani, che devono essere corrisposti dagli enti locali associati, sono riscossi nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

La riscossione avverrà mediante ruoli, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel testo unico citato. L'esattore verserà, per il tramite del ricevitore provinciale, le quote di contributi a ciascuna associazione spettanti.

Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 37.

Per gli enti locali che non abbiano applicato il contratto di lavoro l'importo del fondo di cui al secondo comma dell'art. 25 non potrà nel suo complesso superare la spesa sostenuta nell'anno 1979 per analoghi tipi di prestazione, rivalutata in applicazione della retribuzione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, incrementata del 10 per cento.

Art. 38.

Il secondo comma dell'art. 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, è sostituito dal seguente:

« Alla esecuzione di dette opere si provvede a cura dello Stato, quando si tratti di difendere gli abitati dalle corrosioni prodotte dal mare. La relativa spesa è posta a totale carico dello Stato ».

Art. 39.

Con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale comuni di Italia (ANCI) e l'Unione province d'Italia (UPI), sarà fissato l'importo lordo delle medaglie di presenza spettanti al presidente ed ai componenti della commissione centrale finanza

locale e delle relative sottocommissioni, per la partecipazione alle riunioni, il cui ammontare non potrà comunque essere superiore a quello corrisposto ai componenti dei comitati regionali di controllo.

Art. 40.

Le disposizioni relative alla trasmissione dei dati da parte dei comuni e delle province e dei rispettivi tesorieri, contenute nell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, si applicano a partire dal 1° gennaio 1981.

A modifica dell'art. 30, sesto comma, e fermo restando il disposto dell'art. 29 della legge 5 agosto 1978, n. 468, i dati previsionali e quelli periodici di cassa delle province e dei comuni, acquisiti dalle ragionerie provinciali dello Stato, vengono aggregati dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, che è tenuta a fornire alle regioni i dati aggregati riguardanti gli enti locali ricadenti nel rispettivo territorio.

Le regioni provvedono a trasmettere i dati relativi all'amministrazione regionale direttamente al Ministero del tesoro.

Art. 41.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 42.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1980, valutato in lire 13.682.800 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando gli accantonamenti « Disposizioni per la finanza locale » e « Somme da assegnare alle regioni, alle camere di commercio ed alle aziende di soggiorno, cura e turismo in sostituzione di tributi soppressi ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 43.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1980
Atti di Governo, registro n. 26, foglio n. 8

DECRETO-LEGGE 29 febbraio 1980, n. 36.

Differimento del termine di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che permane la necessità e l'urgenza di disporre il differimento del termine del 1° gennaio 1980 stabilito dall'art. 89, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione alle iniziative già adottate per una riorganizzazione del settore della difesa idraulica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Con effetto dal 31 dicembre 1979 il termine del 1° gennaio 1980, indicato nell'art. 89, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è differito al 31 dicembre 1981.

Art. 2.

Entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto il Governo, sentite le regioni, procede alla revisione della delimitazione dei bacini idrografici a carattere interregionale già individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 29 dicembre 1977.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1980
Atti di Governo, registro n. 26, foglio n. 9

DECRETO-LEGGE 29 febbraio 1980, n.

Durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 659, concernente la durata dell'incarico svolto dagli ispettori dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare il periodo di scadenza di tale incarico al fine di assicurare il funzionamento del predetto Comitato, contestualmente regolando gli effetti della previgente disciplina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Gli ispettori incaricati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, possono, alla scadenza del periodo massimo previsto dall'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, essere confermati nell'incarico fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del sistema di controllo dei prezzi.

La disposizione di cui al precedente comma si applica esclusivamente nei confronti degli ispettori che, alla data del 31 dicembre 1979, hanno completato il periodo massimo previsto dalle vigenti norme.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 659, ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di questo ultimo.

Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 659.

Ufficiale della

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1980
Atti di Governo, registro n. 26, foglio n. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 1980.

Sostituzione di un componente del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 giugno 1979, concernente la nomina del collegio dei revisori del Consiglio nazionale delle ricerche per la durata di un quadriennio;

Vista la nota n. 2813/9 del 20 dicembre 1979 del presidente della Corte dei conti, con la quale, in sostituzione del dott. Aurelio d'Acunzo dimissionario, viene designato, quale componente del predetto collegio, il dott. Arnaldo Marcelli, consigliere della Corte dei conti;

Decreta:

Il dott. Arnaldo Marcelli, consigliere della Corte dei conti, è nominato, quale membro designato dal presidente della stessa Corte, componente del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche, per la rimanente durata del quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1980

p. *Il Presidente*: BRESSANI

(2071)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1979.

Istituzione della scuola del Ministero per i beni culturali e ambientali in Oriolo Romano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, ed in particolare l'art. 1 (commi primo, quarto e ultimo);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Ritenuta l'opportunità di assicurare una unicità di indirizzo nel settore concernente la preparazione, la formazione, la qualificazione professionale e l'aggiornamento del personale;

Considerato che il Ministero per i beni culturali e ambientali dispone di locali in Oriolo Romano, che possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività di formazione a carattere residenziale, destinato al proprio personale;

Considerato che, nei periodi dell'anno in cui vengono svolti tali tipi di corsi tali strutture possono essere utilizzate dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per attività di formazione seminariali destinate al personale direttivo delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali nell'ambito delle competenze istituzionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, o per altre iniziative comunque rientranti nei compiti della stessa Scuola superiore;

Considerato altresì che alla Scuola superiore della pubblica amministrazione è riservato — ai sensi dello art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 — il compito di sovraintendere agli istituti e alle scuole istituite presso le amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita in Oriolo Romano una scuola del Ministero per i beni culturali e ambientali per la formazione e la qualificazione del personale dei ruoli del predetto Ministero.

Art. 2.

La scuola ha i seguenti scopi:

a) realizzazione di corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale dei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) promuovere l'aggiornamento didattico e culturale per il personale di altre amministrazioni statali e di enti pubblici operanti nei settori della conservazione, tutela, valorizzazione, gestione e fruizione dei beni culturali e ambientali;

c) organizzare incontri e convegni di studio sui problemi dei beni culturali e ambientali tra il personale dell'amministrazione pubblica ed il personale di altri Paesi europei operante nello stesso settore.

Art. 3.

Per promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale, la scuola organizza corsi residenziali a cui partecipano dipendenti delle varie qualifiche del ruolo del Ministero per i beni culturali e ambientali. Corsi di aggiornamento possono essere organizzati per personale di altre amministrazioni statali e di enti pubblici operanti nel settore dei beni culturali e ambientali.

Art. 4.

E' costituito presso la scuola di Oriolo Romano un comitato didattico che verra nominato dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 5.

L'organizzazione dei servizi della scuola e la realizzazione dei corsi è affidata ad un direttore nominato dal Ministero per i beni culturali e ambientali con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Art. 6.

Per i periodi dell'anno in cui non verranno svolti presso la scuola corsi destinati al personale dipendente del Ministero per i beni culturali e ambientali le relative strutture potranno essere utilizzate dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per attività di formazione seminariali destinate al personale direttivo delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali nell'ambito delle competenze istituzionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 o per altre iniziative comunque rientranti nei compiti della stessa Scuola superiore.

Art. 7.

Il direttore della scuola ha il compito di:

coordinare l'attività di realizzazione dei corsi;

organizzare i servizi della scuola;

presentare la relazione annuale dell'attività svolta dalla scuola.

La programmazione annuale dell'attività della scuola sarà sottoposta dal direttore della scuola stessa alla approvazione degli organi collegiali competenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 8.

L'ordinamento interno degli uffici e dei servizi della scuola sarà predisposto dal direttore e sottoposto alla approvazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 9.

Al funzionamento della scuola sarà provveduto con appositi capitoli contenuti nel bilancio del Ministero per i beni culturali e gestiti dalla Direzione generale affari generali amministrativi e del personale.

Per le iniziative previste dal secondo comma, lettera *b*), art. 2, si provvederà con gli appositi fondi del bilancio della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 10.

Il presente decreto, da registrare alla Corte dei conti, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1979

Il Ministro
per i beni culturali e ambientali
ARIOSTO

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1980
Registro n. 2 *Beni culturali, foglio n.* 155

(2147)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1980.

Proroga al 30 aprile 1980, per le sole imprese industriali, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, del termine previsto per l'ammissione dei benefici disposti dal decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976;

Visto, in particolare, l'art. 2-*bis* della legge sopracitata, il quale dispone che il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al citato decreto-legge n. 227, fissato al 30 giugno 1977, può essere prorogato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il proprio decreto n. 178782/38A del 22 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1977, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 44, con il quale il suddetto termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, fissato al 30 giugno 1977, è stato prorogato al 31 dicembre 1977 per le imprese industriali ed al 31 dicembre 1978 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche;

Visto l'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, con il quale i predetti termini sono stati ricondotti al 30 giugno 1978 salvo ulteriori proroghe da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il proprio decreto n. 723205/38A dell'11 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1979, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 15, con il quale il citato termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, già prorogato al 30 giugno 1979 per le imprese industriali ed al 31 dicembre 1979 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche con proprio precedente decreto n. 227566/38A del 20 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1978, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 271, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979 per le imprese industriali ed al 31 dicembre 1981 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche, in relazione alla situazione di perdurante disagio in cui versano le categorie economiche delle zone terremotate;

Visto il proprio decreto n. 724959/38A del 27 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1979, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 345, con il quale è stata disposta la concessione di finanziamenti suppletivi a quelle aziende che, nel corso delle opere di ricostruzione, abbiano sostenuto una maggiore spesa in relazione all'aumento dei costi riscontrati negli originali progetti di investimento;

Vista la lettera in data 24 dicembre 1979, con la quale la regione Friuli-Venezia Giulia ha trasmesso la delibera della propria giunta regionale del 19 dicembre 1979 con cui si propone la proroga al 30 aprile 1980 del termine di presentazione delle domande di finanziamento per le sole imprese industriali, in relazione alla necessità di garantire alle imprese industriali medesime un congruo periodo di tempo per la presentazione delle domande di finanziamenti suppletivi;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione dei benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, già prorogato al 31 dicembre 1979 per le imprese industriali ed al 31 dicembre 1981 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche, viene ulteriormente prorogato al 30 aprile 1980 per le sole imprese industriali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: FERRARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1980
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 56

(2044)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Maso di Tonino Mascagni & C. S.n.c., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di champagne di origine e provenienza Francia la ditta Maso di Tonino Mascagni & C. S.n.c. ha effettuato un pagamento anticipato di Fr.Fr. 78.194,83 di cui al modello *B*-Import n. 2974875 rilasciato dalla Banca agricola milanese in data 25 maggio 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Milano quanto a Fr.Fr. 26.882,40 il 27 dicembre 1973 e quanto a Fr.Fr. 51.312,43 il 27 maggio 1975 con ritardi, quindi, compresi fra i centottantacinque giorni ed i venti mesi circa rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/41094 del 25 settembre 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta ha inteso giustificare i suddetti ritardi imputandoli alla impossibilità di contenere nei propri magazzini la merce importata;

Considerato che tali fatti non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Maso di Tonino Mascagni & C. S.n.c. mediante fidejussione della Banca agricola milanese di Milano nella misura del 5% di Fr.Fr. 78.194,83 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(1274)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1980.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Teco italiana S.p.a., in Ancona.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di antenne per autoradio, di origine e provenienza Giappone, la Teco italiana S.p.a. di Ancona ha effettuato un pagamento di $ USA 13.608,14 di cui al modello *B*-Import n. 3442818, emesso dalla Cassa di risparmio di Ancona il 21 marzo 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni di importazione relative all'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Ancona il 17 maggio ed il 20 giugno 1973, con ritardi oscillanti dai ventisette ai sessantuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 030509 del 14 giugno 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame si rileva che il ritardo, come dichiarato dall'istante, è conseguenza della caduta della richiesta del prodotto sul mercato italiano;

Considerato che la motivazione addotta dall'interessata non può essere considerata idonea ad escluderne, ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge n. 1126/1952, l'imputabilità della importazione oltre la scadenza dei termini valutari;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Teco italiana S.p.a. di Ancona mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Ancona nella misura del 5% di $ USA 13.608,14 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(1277)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1980.
Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 18 stesso mese, con cui Giovanni Castagneri, nato a Torino il 30 gennaio 1916, fu nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 7 dicembre 1979, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Giovanni Castagneri, nato a Torino il 30 gennaio 1916, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 4 febbraio 1980

Il Ministro: MORLINO

(1287)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1980.
Approvazione della deliberazione del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti che determina la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per l'anno 1980 per le spese del suo funzionamento, nonché il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti per il biennio 1980-81.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Esaminata la deliberazione in data 14 dicembre 1979, con la quale il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha determinato la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti, per l'anno 1980, per le spese del suo funzionamento, nonché il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti per il biennio 1980-81;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 14 dicembre 1979 del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, allegata al presente decreto, che determina la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per l'anno 1980 per le spese del suo funzionamento, nonché il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti per il biennio 1980-81.

Roma, addì 5 febbraio 1980

Il Ministro: MORLINO

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI RIUNITO A ROMA IL 13 DICEMBRE 1979

Viste le proprie attribuzioni, ai sensi dell'art. 20, commi *f*) e *g*);

Considerate le esigenze di bilancio anche in relazione ai crescenti costi dei servizi e sentito il parere unanime della consulta dei presidenti degli ordini regionali e interregionali, riunita a Spotorno il 13 settembre 1979, su analoghe condizioni per quanto attiene la situazione finanziaria degli ordini regionali e interregionali;

Vista la delibera adottata in via d'urgenza dal comitato esecutivo il 25 settembre 1979 ed in conformità alla stessa;

Delibera:

a) Le quote annuali dovute al consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per l'anno 1980 per le spese del suo funzionamento dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, sono stabilite nella misura di L. 11.000.

b) Il limite massimo delle quote annuali per il biennio 1980-81 dovute ai rispettivi consigli regionali e interregionali dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e nell'elenco speciale, è stato stabilito nella misura di L. 15.000.

c) Le quote di cui ai precedenti commi sono ridotte, a norma dell'art. 28 del regolamento, alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

(2046)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Basilicata.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Basilicata che segnala il carattere eccezionale delle grandinate del 17 agosto 1979 verificatesi nel territorio di alcune località del comune di Stigliano (Matera);

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Matera - grandinata del 17 agosto 1979 nel territorio di alcune località del comune di Stigliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(1383)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1980.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale delle sementi elette, in Milano.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 23 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, con il quale l'Ente nazionale delle sementi elette venne costituito in ente di diritto pubblico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 247, con il quale l'Ente nazionale delle sementi elette è stato dichiarato necessario ed è stato inserito nella cat. VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, contenente norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto lo statuto del citato ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 18 marzo 1974 ed in particolare il primo comma dell'art. 6 concernente la nomina del presidente;

Considerato che occorre procedere alla nomina del presidente del predetto ente per il quadriennio 1980-84;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 2 della sopra citata legge 24 gennaio 1978, n. 14, dalla commissione permanente competente per materia della Camera dei deputati;

Visto, per quanto attiene il parere della commissione permanente competente per materia del Senato, l'art. 3 della già menzionata legge n. 14;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Ricci è nominato presidente dell'Ente nazionale delle sementi elette per il quadriennio 16 febbraio 1980-15 febbraio 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(2047)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1980.

Designazione degli istituti di credito a medio e lungo termine abilitati ad effettuare i finanziamenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante nuove norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante nuove norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il quale dispone che i finanziamenti agevolati previsti dallo stesso decreto sono effettuati dagli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro e che, in attesa dell'emanazione di tale decreto, restano valide le designazioni degli istituti già in precedenza effettuate;

Viste le domande con le quali gli istituti di credito già abilitati all'esercizio del credito a medio termine hanno chiesto di essere designati ad effettuare le operazioni di credito industriale agevolato di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, assumendo contestualmente l'impegno di dare sollecito corso alla definizione delle operazioni di finanziamento in parola e di provvedere, salvo giustificati motivi, alla sollecita erogazione del mutuo in relazione alle effettive esigenze dei mutuatari;

Ritenuto che si possa procedere alle designazioni;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sono designati ad effettuare le operazioni di credito industriale agevolato, previste dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, i seguenti istituti:

Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.Sv.E.I.Mer.);

Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.);

Credito industriale sardo (C.I.S.);

Istituto mobiliare italiano (I.M.I.);

Mediobanca - Banca di credito finanziario S.p.a.;

Centrobanca - Banca centrale di credito popolare S.p.a.;

Efibanca - Ente finanziario interbancario S.p.a.;

Sezione speciale per il credito industriale presso la Banca nazionale del lavoro;

Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro;

Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta;

Mediocredito Trentino-Alto Adige;

Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia;

Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche;

Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Umbria;

Mediocredito regionale del Lazio - Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese;

Mediocredito regionale della Toscana;

Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie;

Mediocredito regionale Emilia-Romagna;

Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria;

Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia;

Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine;

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità (I.C.I.P.U.);

Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia;

Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia;

Sezione di credito industriale del Banco di Napoli.

Gli istituti anzidetti effettueranno le operazioni di cui sopra nell'osservanza delle norme di legge e di statuto che ne regolano l'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2045)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1980.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Fabbricazione terre speciali a r.l.», in Saronno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa «Fabbricazione terre speciali a r.l. - F.T.S.», con sede in Saronno (Milano), dalle quali rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Fabbricazione terre speciali a r.l.», con sede in Saronno (Milano), costituita per rogito notaio G. Lovisetti di Milano in data 19 febbraio 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giuseppe Premoli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: PACINI

(2110)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 6/1980
Modificazione al provvedimento n. 5/1980

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 16 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 5/1980 del 12 febbraio 1980;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 31, che modifica il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Delibera:

A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana i prezzi massimi dei prodotti petroliferi appresso indicati sono fissati come segue:

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L.
(propano-butano e loro miscele)

A) *Per merce sfusa ex-raffineria SIF-SIVA con contenuto di propano saturo o insaturo* (idrocarburi C3):

1) non inferiore in volume al 20 % della miscela . L./tonn. 239.630

2) non inferiore in volume all'85 % della miscela (propano commerciale) » 251.630

3) inferiore in volume al 20 % della miscela (butano commerciale) » 236.630

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopra indicati uno sconto di L./tonn. 1.500. Nel caso di ritiri annui dello stesso fornitore superiore alle 10.000 tonn. lo sconto è di L./tonn. 2.500.

B) *G.P.L. per uso domestico* (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

1) prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio:

con peso netto di G.P.L. superiore a 7 kg fino a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino, IVA esclusa L./kg 440

al consumatore franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore, IVA 6 % inclusa . » 560

con peso netto di G.P.L. superiore a 24 kg:

al rivenditore franco suo magazzino, IVA esclusa . » 436

al consumatore franco magazzino del rivenditore per merce posta su mezzo del compratore, IVA 14 % inclusa . » 562

Per le bombole con peso netto superiore a 24 kg, contenenti propano commerciale, il prezzo di cui sopra IVA esclusa può essere maggiorato di 12 L./kg;

2) per la consegna della bombola franco domicilio del consumatore con montaggio e prova tenuta dalla stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per rimozione ed il ritiro del vuoto è consentito chiedere un compenso al consumatore adeguato al servizio reso, non superiore in ogni caso a L. 1.350 (IVA compresa) per ogni bombola;

3) il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico il cartello indicante, con caratteri di pari rilevanza sia il prezzo di vendita franco negozio, sia il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore per le varie confezioni.

C) *G.P.L. per uso autotrazione*:

al consumo franco distributore stradale, IVA compresa . . . . L./lt. 426 —

al consumo franco distributore stradale, IVA esclusa . . . . » 380,36

Le aziende venditrici praticheranno ai gestori salvo condizioni di migliore favore che dovranno in ogni caso essere mantenute, i seguenti prezzi massimi IVA esclusa franco punto vendita a seconda della classe di erogato in cui rientra il P.V.:

a) fino a 200.000 litri annui . . .	L./lt.	368,25
b) fino a 450.000 litri annui . . .	»	367,57
c) fino a 1.300.000 litri annui . . .	»	367,27
d) fino a 2.100.000 litri annui . . .	»	367,47
e) fino a 3.000.000 litri annui . . .	»	368,06

I prezzi di vendita dei carburanti ai gestori di P.V. che erogano complessivamente quantitativi superiori a litri 3.000.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi tra 1.300.001 e 3.000.000 di litri i prezzi ai gestori sono di L./lt. 366,90.

Per la determinazione del compenso annuo ai gestori si applicano le modalità di cui alla circolare CIP prot. n. 22065 del 21 dicembre 1979. Per la allocazione del P.V. alla fascia di erogato annuo di appartenenza si farà riferimento all'erogato dell'anno precedente con un margine di ± 10% lasciato alla trattativa tra le parti.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di petrolio liquefatto è stata adottata la densità di 0,565 kg/lt. a 15° C e 760 m/m Hg.

I prezzi di vendita di G.P.L. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25% di propano.

Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25% o superiore al 30% le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) *G.P.L. per uso industriale* (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161).

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex raffineria SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2) e 3 sub A) può essere maggiorato per consegna franco impianto di utilizzazione soltanto delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentabili.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(2247)

Provvedimento n. 7/1980
Modificazione al provvedimento n. 68/1979

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283; 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 2/1979 del 12 marzo 1976;

Visto il provvedimento CIP n. 68/1979 del 29 dicembre 1979;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 31, che modifica il regime fiscale del metano compresso in bombole;

Delibera:

A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il prezzo massimo di vendita del metano compresso in bombole, con potere calorifico non inferiore a 8.500 calorie per mc, per consegne al compratore, è fissato in L. 333 il mc effettivo, IVA ed imposta di consumo incluse.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro Presidente delegato
BISAGLIA

(2248)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Parma 17 gennaio 1980, n. 370/Div. 1ª, l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare donazioni di opere d'arte contemporanea da destinarsi al centro studi ed archivio della comunicazione visiva - dipartimento di arte contemporanea della stessa Università.

(1930)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'ente morale « Filippo Turati », in Pistoia ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1980, registro n. 3 Interno, foglio n. 137, la fondazione « Filippo Turati », in Pistoia, è stata autorizzata, su proposta del Ministro dell'interno, ad accettare la donazione disposta in suo favore dal « Centro italiano solidarietà sociale - C.I.S.S. » con atto del 26 giugno 1978, rep. n. 192637/10372, a rogito del dott. Francesco Caponnetto, notaio in Pistoia, consistente in due immobili, siti nel comune di S. Marcello Pistoiese.

(1924)

Autorizzazione all'ente morale « Adriano Olivetti », in Ivrea ad accettare due donazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1980, registro n. 3 Interno, foglio n. 136, la fondazione « Adriano Olivetti », in Ivrea (Torino), è stata autorizzata, su proposta del Ministro dell'interno, ad accettare due donazioni disposte in suo favore rispettivamente dal dott. Roberto Olivetti con atto pubblico del 16 aprile 1976, repertorio n. 75654/15349 e dalla « Ing. C. Olivetti e C. - S.p.a. » con atto pubblico del 28 dicembre 1977, repertorio n. 28383/10369.

(1925)

Autorizzazione all'ente morale « La San Vincenzo » in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1980, registro n. 3 Interno, foglio n. 150, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro dell'interno, ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla Società cooperativa edile a r.l. « Villaggio S. Vincenzo » di Torino con atto del 31 maggio 1977, repertorio n. 108751, a rogito del dott. Luigi Grassi Reverdini, notaio in Torino, consistente in un complesso immobiliare sito in Grugliasco (Torino).

(1927)

Autorizzazione all'ente morale « La San Vincenzo » in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1980, registro n. 3 Interno, foglio n. 149, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro dell'interno, ad accettare il legato disposto in suo favore dal defunto sig. Guido Azzone, con testamento pubblico del 24 ottobre 1970, registrato con atto in data 7 dicembre 1976, repertorio n. 169741.

(1926)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Revoca del decreto ministeriale 20 novembre 1978 relativo al passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto di alveo in comune di Villafranca Tirrena.

Con decreto 12 dicembre 1979, n. 2134, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stata disposta la revoca a tutti gli effetti di legge del decreto interministeriale 20 novembre 1978, n. 3226 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'8 gennaio 1979) col quale fu disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo in sponda sinistra del torrente Gallo in comune di Villafranca Tirrena (Messina) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2 particelle 285 (mq 290); 286 (mq 150); 287 (mq 240); 288 (mq 200) e 1068 (mq 18.600) della superficie complessiva di mq 19.480 ed indicato nel rilievo planimetrico rilasciato il 20 ottobre 1976 in scala 1:500 dall'ufficio tecnico erariale di Messina.

(1534)

MINISTERO DEL TESORO

Seconda estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1988 e 1978/1988 di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 524 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976 e alla legge 10 ottobre 1975, n. 524 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Si rende noto che il giorno 19 marzo 1980, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle nove serie degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1988 e 1978/1988 di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 524 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976 e alla legge 10 ottobre 1975, n. 524 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il successivo giorno 20 marzo, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla seconda estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1980.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2094)

Terza estrazione per l'ammortamento di speciali certificati di credito 10% - 1976/1987 e 1977/1987

Si rende noto che il giorno 19 marzo 1980, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle otto serie degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1987 e 1977/1987 di cui alle seguenti leggi e decreti: legge 5 maggio 1976, n. 206 e decreto ministeriale 25 novembre 1976; legge 5 maggio 1976, n. 206 e decreto ministeriale 27 settembre 1976; legge 22 dicembre 1973, n. 825 e decreto ministeriale 6 agosto 1976; legge 7 maggio 1973, n. 244 e decreto ministeriale 6 agosto 1976; legge 5 maggio 1976, n. 206 e decreto ministeriale 6 agosto 1976; legge 4 agosto 1975, n. 394 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 7 marzo 1973, n. 69 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 12 agosto 1974, n. 371 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1976, n. 4 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 7 maggio 1973, n. 243 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 7 maggio 1973, n. 253 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976.

Il successivo giorno 20 marzo, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla terza estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1980.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2095)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Accertato che nell'anno 1978 nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici si sono resi disponibili quindici posti dopo avere detratto dal numero delle vacanze i posti da riservare, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al concorso interno a coadiutore principale;
Considerato, pertanto, che occorre provvedere all'assunzione di quindici coadiutori nel ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 25 luglio 1979, con il quale il Ministero dei lavori pubblici è stato autorizzato a bandire un concorso a quindici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici per vacanze esistenti nell'anno 1978;
Visto il decreto ministeriale n. 11166 del 17 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1977, registro n. 9, foglio n. 127, con il quale è stato stabilito il programma di esame per il concorso di accesso alla carriera esecutiva del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici.

I quindici posti messi a concorso sono ripartiti tra gli uffici di questa amministrazione aventi sede nelle seguenti regioni:

Provveditorato opere pubbliche del Lazio . .	posti n. 1
Provveditorato opere pubbliche delle Marche	» 3
Provveditorato opere pubbliche dell'Abruzzo .	» 3
Provveditorato opere pubbliche dell'Umbria	» 2
Provveditorato opere pubbliche dell'Emilia .	» 4
Provveditorato opere pubbliche della Basilicata	» 2

Ai fini dell'assegnazione delle sedi, le preferenze manifestate dai vincitori sono subordinate al posto occupato nella graduatoria ed al contingente dei posti previsto per ciascuna delle regioni sopraindicate.

I vincitori del concorso non potranno chiedere l'assegnazione ad altra sede se non dopo cinque anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto delle nomine.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande:

1) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di istruzione secondaria di primo grado: licenza di scuola media inferiore o diploma corrispondente, diploma di licenza secondaria di avviamento al lavoro;
2) cittadinanza italiana;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle vigenti norme per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe: il limite massimo non può superare anche in caso di cumulo dei benefici, i 40 anni di età.

Per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio, tale limite è elevato a 55 anni;
6) avere il godimento dei diritti politici;
7) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonché della causa di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione coordinamento legislativo - Piazza Porta Pia - 00100 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);
b) il luogo e la data di nascita nonché, qualora abbia superato il limite di età di anni 35 i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando nel caso contrario, le une e gli altri;
f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso cui è stato conseguito;
g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) la propria residenza attuale, nonché la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;
i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;
m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, l'ufficio cui sarà destinato;
n) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, né delle domande non contenenti tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, né di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consteranno di una prova scritta, di una prova pratica, e di un colloquio sulle materie elencate nel programma allegato al presente decreto.

La prova scritta avrà luogo in Roma presso i saloni della mostra del palazzo dei congressi (E.U.R.), con ingresso da via della Letteratura, il giorno 30 maggio 1980, ore 8.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati ai quali non venga comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno indicati nel presente bando.

Di eventuale variazione della data della prova scritta verrà data notizia con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 21 maggio 1980.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Saranno ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati ammessi alla prova pratica ed al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere le prove stesse.

La seduta del colloquio è pubblica.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto in essi la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alle due prove, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta e dei voti ottenuti nella prova pratica e nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove d'esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di un'amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina sono quelli previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nella legge 2 aprile 1968, n. 482).

Art. 8.

Le graduatorie di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) originale o copia autenticata di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 1);

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o copia o estratto del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6), debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2) e 4), dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipen-

denza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina a coadiutore in prova e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, lo stipendio della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1980

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1980
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 239

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Componimento di italiano.

PROVA PRATICA

Dattilografia e stenografia con velocità minima di centoventicinque battute al minuto per la dattilografia e di cinquanta parole al minuto per la stenografia.

COLLOQUIO

Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale dello Stato; diritti e doveri dell'impiegato; nozioni elementari di statistica e dei servizi d'archivio; nozioni sull'ordinamento del Ministero dei lavori pubblici.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione coordinamento legislativo - Piazza Porta Pia - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . residente in . . . (provincia di . . .) via . . . n. . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quindici posti di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale, bandito con il decreto ministeriale 31 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 1° marzo 1980.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . in data . . . ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . con la qualifica di . . . presso il quale è stato assunto il . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere la residenza assegnatagli dall'amministrazione;

i) di essere in possesso dei sottoindicati titoli di precedenza o di preferenza di cui all'art. 7 del presente bando.

Data, ...

Firma . . . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 2 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuale condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(1977)

MINISTERO DEL TESORO

Nuova sede e nuovo diario della prova scritta del concorso, per esami, a settantadue posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

La prova scritta del concorso, per esami, a settantadue posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 26 febbraio 1979, già fissata per il giorno 5 gennaio 1980, nei locali del palazzo dello sport di Roma-Eur e successivamente rinviata, avrà luogo a Roma, nei locali della Fiera di Roma, via Cristoforo Colombo, alle ore 8 del giorno 14 aprile 1980.

Come stabilito dal relativo bando, i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora suindicati, muniti di idoneo documento di identificazione.

La presente comunicazione ha valore di notificazione a tutti gli effetti.

(1909)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di angiologia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) De Rosa Vincenzo, nato a Pescara il 20 ottobre 1939 . . . . punti 100 su 100
2) Bonaiuto Salvatore, nato a Canicattini Bagni il 1° aprile 1946 . . . . » 90 »
3) De Fabritiis Arcangelo, nato a Bologna il 9 giugno 1943 . . . . » 90 »
4) Ballo Michele Salvatore, nato a Palermo il 15 dicembre 1941 . . . . » 80 »
5) Palareti Gualtiero, nato a Cesena il 22 maggio 1943 . . . . » 80 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1412)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pneumologia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di pneumologia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nell'esame nazionale di idoneità a primario di pneumologia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Allegra Luigi, nato a Palermo il 15 aprile 1938 . . . . punti 100 su 100
2) Bianco Sebastiano, nato ad Aggius il 25 luglio 1935 . . . . . » 100 »
3) Faravelli Bruno, nato a Sondalo il 20 febbraio 1944 . . . . . » 98 »
4) Balzano Emma, nata a Mola di Bari il 7 gennaio 1936 . . . . » 96 »
5) Aversa Cesare, nato a Monteroni di Lecce il 10 luglio 1941 . . . . » 95 »
6) Ciafrè Nicola, nato a Nereto il 17 novembre 1924 . . . . punti 95 su 100
7) Dalmasso Filiberto, nato a Torino il 26 marzo 1940 . . . . » 95 »
8) Gherson Gemma, nata ad Istanbul il 4 agosto 1941 . . . . » 95 »
9) Settino Antonio, nato a San Pietro in Guarano il 1° marzo 1939 . . . . . . » 95 »
10) Giordano Giacomo, nato a Guardavalle il 19 dicembre 1939 . . . . » 90 »
11) Giuffrè Giuseppe, nato a S. Marina Sabina il 21 luglio 1924 . . . . » 90 »
12) Piras Saturnino, nato a Iglesias il 27 giugno 1932 . . . . » 90 »
13) Papa Alba Ivana, nata a Pietradefusi il 2 settembre 1937 . . . . . . » 85 »
14) Relo Francesco Antonino, nato a Messina il 12 dicembre 1941 . . . . . . » 85 »
15) Rizzo Sebastiano, nato a Sassuolo il 28 ottobre 1944 . . . . » 82 »
16) Baracco Federico, nato a Finale Ligure il 14 dicembre 1940 . . . . » 80 »
17) Cristofalo Salvatore, nato a Palermo l'11 luglio 1942 . . . . » 80 »
18) Di Vito Nicola, nato ad Ascoli Piceno il 25 gennaio 1941 . . . . » 80 »
19) Gugliotta Francesco, nato a Palermo il 16 aprile 1942 . . . . » 80 »
20) Miceli Vittorio, nato a Roma il 26 settembre 1929 . . . . » 80 »
21) Cattarossi Egidio, nato a Udine il 2 dicembre 1929 . . . . » 76 »
22) Nisticò Ivan, nato a Catanzaro il 25 luglio 1937 . . . . » 75 »
23) Foà Giuseppe, nato a Roma il 19 marzo 1924 . . . . » 73 »
24) Furcolo Fernando, nato a Fontanarosa il 16 ottobre 1937 . . . . » 73 »
25) Gnoffo Francesco Renato, nato a Palermo il 14 giugno 1942 . . . . » 73 »
26) La Salandra Incoronata, nata a Troia il 3 novembre 1939 . . . . » 73 »
27) Marasco Giovandomenico, nato a Napoli il 24 settembre 1940 . . . . » 72 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1409)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che la prof.ssa Rosa Cavallini ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di un componente della commissione predetta per impegni all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Franco Perasso, primario degli enti ospedalieri di Asti, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale che si terrà a Roma il giorno 13 settembre 1979, in sostituzione della prof.ssa Rosa Cavallini, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1979

Il Ministro: Altissimo

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1979
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 332

(1989)

OSPEDALE CIVILE DI S. SECONDO PARMENSE

Concorso ad un posto di aiuto urologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Secondo Parmense (Parma).

(727/S)

OSPEDALE « C. ZONCHELLO » DI NUORO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Nuoro.

(730/S)

OSPEDALI DELL'ALTA VAL D'ELSA DI POGGIBONSI

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Poggibonsi (Siena).

(731/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorso ad un posto di primario della divisione neurologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione neurologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trieste.

(723/S)

OSPEDALE DI BITONTO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bitonto (Bari).

(724/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della clinica odontoiatrica.

E' prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della clinica odontoiatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 10 aprile 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Modena.

(737/S)

OSPEDALE DI MONTEFIORE DELL'ASO

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno).

(728/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI » DI RIPATRANSONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ripatransone (Ascoli Piceno).

(733/S)

ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO « REGINA MARIA ADELAIDE » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione ortopedica di rieducazione e riabilitazione funzionale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(738/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della divisione ortopedica di rieducazione e riabilitazione funzionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione ortopedica di rieducazione e riabilitazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(739/S)

OSPEDALE CIVILE DI IVREA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di assistente di neurologia;

un posto di assistente di oculistica;

un posto di assistente di trasfusione e immunoematologia;

due posti di assistente di radiologia;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'ente in Ivrea (Torino).

(740/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale seconda;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'ente in Ivrea (Torino).

(741/S)

OSPEDALE « S. TIMOTEO » DI TERMOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di cardiologia;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termoli (Campobasso).

(732/S)

OSPEDALE CIVILE « S. TOMMASO DEI BATTUTI » DI PORTOGRUARO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(735/S)

OSPEDALE « G. F. INGRASSIA » DI PALERMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo definito, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(736/S)

OSPEDALI « A. AJELLO E B. NAGAR » DI MAZARA DEL VALLO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(725/S)

OSPEDALE « SS. GIACOMO E CRISTOFORO » DI MASSA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di cardiochirurgia infantile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di cardiochirurgia infantile (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Massa (Massa-Carrara).

(726/S)

OSPEDALE CIVICO « S. SPIRITO » DI CARINI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carini (Palermo).

(729/S)

OSPEDALE « G. P. DELOGU » DI GHILARZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente cardiologo;

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Ghilarza (Oristano).

(734/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1979, n. 62.

Norme per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina dell'attività venatoria.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 24 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità

La Regione, in attuazione dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 27 dicembre 1977, n. 968, tutela il patrimonio faunistico e disciplina l'esercizio venatorio.

La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato, ed è tutelata nell'interesse della comunità.

Costituiscono la fauna selvatica, tutelata dalla presente legge: i mammiferi e gli uccelli presenti stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio della Regione.

Sono particolarmente protetti le seguenti specie: aquile, gufi, vulturidi, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci d'Abruzzo.

La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.

Art. 2.
Esercizio della caccia

E' considerato esercizio di caccia ogni azione diretta all'abbattimento o cattura della selvaggina. E' considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o soffermarsi in atteggiamento di ricerca o di attesa della selvaggina per abbatterla o catturarla con le armi o mezzi idenei alla caccia.

L'esercizio della caccia è consentito alle specie di selvaggina nei tempi e nei limiti previsti dalla presente legge, purché non arrechi danni effettivi alle produzioni agricole.

La selvaggina apprtiene a chi l'abbatte e la cattura.

Il cacciatore che insegue la selvaggina scovata o che è intento al recupero di quella da lui ferita non deve subire intromissioni di terzi fino a quando egli non rinunci.

Art. 3.
Divieto di uccellagione

In conformità a quanto previsto dal precedente art. 1 in tutto il territorio regionale è vietata qualsiasi forma di uccellagione.

E' vietata, altresì, la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.

Art. 4.
Deleghe alle province

Le funzioni amministrative in materia di caccia sono delegate alle province che l'esercitano nel rispetto ed in conformità alle vigenti norme statali e regionali.

La giunta regionale e le giunte provinciali si avvalgono, quali organi tecnici-consultivi, rispettivamente, della consulta regionale della caccia e della consulta provinciale della caccia.

La giunta regionale e le giunte provinciali, nell'espletamento delle rispettive funzioni in materia, si avvalgono dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e di enti o istituti pubblici di ricerca specializzati e delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi delle leggi vigenti.

Titolo II

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art. 5.
Documenti venatori

L'esercizio della caccia può essere esercitato da chiunque abbia compiuto il 18° anno di età e sia in possesso dei seguenti documenti:

1) licenza di porto d'armi per uso di caccia;

2) tesserino venatorio di cui al successivo art. 9;

3) contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi in conformità delle leggi vigenti;

4) attestato di versamento della tassa di concessione regionale ai sensi del successivo art. 44 quale parte integrante, ai fini dell'esercizio venatorio, del tesserino regionale.

Art. 6.
Abilitazione all'esercizio venatorio
Licenza di porto d'armi per uso di caccia

L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza e per il rinnovo in caso di revoca.

Detta abilitazione si consegue a seguito di esame dinanzi ad apposita commissione nominata dalla giunta regionale presso ogni capoluogo di provincia.

Il richiedente l'abilitazione all'esercizio venatorio deve presentare domanda in carta legale all'amministrazione provinciale nel cui territorio risiede, allegando i seguenti documenti:

a) certificato di residenza;

b) certificato medico di idoneità psico-fisica all'esercizio venatorio.

Il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio è subordinata alla presentazione dell'attestato del versamento della tassa di concessione regionale, ai sensi del successivo art. 44, all'amministrazione provinciale.

In caso di diniego della licenza, la tassa di concessione regionale viene rimborsata. La licenza di porto d'armi per uso di caccia viene rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza.

Detta licenza ha la durata di sei anni e può essere rinnovata a domanda del titolare ai sensi delle vigenti norme di pubblica sicurezza. Essa consente l'esercizio venatorio su tutto il territorio nazionale.

Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

Art. 7.
Commissione d'esame
Composizione, nomina e modalità di funzionamento

La commissione d'esame ha sede presso l'amministrazione provinciale ed è composta:

da un dipendente della Regione con la qualifica non inferiore a istruttore, esperto in materia, che la presiede, designato dal componente la giunta preposto al settore;

da due esperti particolarmente qualificati, di cui un supplente, per ogni materia d'esame previsto nel successivo art. 8 designati, per terne, dal presidente della provincia;

da un dipendente della provincia, con mansioni di segretario, designato dal presidente della provincia. Le commissioni d'esame devono essere formate in modo da garantire la presenza paritetica degli esperti proposti dalle associazioni venatorie, al presidente della provincia.

La commissione viene nominata dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, dura in carica cinque anni e viene convocata, di norma, due volte al mese.

In caso di dimissioni o di vacanza di posto, il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del membro sostituito.

Il presidente della commissione può convocare la stessa fino alla nomina della nuova commissione per l'esame delle domande giacenti.

La commissione è regolarmente insediata dal presidente, dal segretario ed un esperto per ogni singola materia di cui al successivo art. 8.

Il presidente, in caso di impedimento, può delegare un componente della commissione a sostituirlo.

Ai componenti la commissione viene corrisposto dalla provincia, in quanto spettante, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza oltre al rimborso spese, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1973, n. 35 e legge regionale 21 giugno 1978, n. 31.

Art. 8.

Esami

L'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria deve in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie:

legislazione venatoria;
zoologia applicata alla caccia;
armi e munizioni da caccia e loro uso;
tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.

L'aspirante cacciatore deve dimostrare, madiate esame effettuato in forma di colloquio, di conoscere le materie del programma.

Superata positivamente la prova teorica, il candidato viene sottoposto ad una prova pratica sulle armi, comprendente lo smontaggio, il montaggio, l'uso del fucile da caccia e le munizioni.

La commissione valuta la preparazione del candidato con la valutazione di « idoneo » oppure di « non idoneo »: nel caso di idoneità il presidente rilascia il certificato di abilitazione che sarà trasmesso agli organi di pubblica sicurezza a cura del presidente della provincia.

Il candidato valutato « non idoneo » può presentare domanda in carta semplice di riammissione all'esame, trascorsi due mesi dalla data dell'esame già sostenuto.

Il candidato giudicato « non idoneo » per due volte, trascorsi due mesi dalla data dell'ultimo esame, puo ripresentare domanda producendo la documentazione prevista al precedente art. 6.

Art. 9.

Tesserino di caccia

Il tesserino per l'esercizio venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, è predisposto dalla giunta regionale, d'intesa con le altre regioni.

Viene rilasciato annualmente e gratuitamente dalla provincia in cui risiede il richiedente, dietro presentazione della licenza di porto d'armi per uso di caccia, su cui deve essere annotata la data del rilascio ed il numero del tesserino.

Sul tesserino di caccia, oltre alle modalità di esercizio venatorio saranno riportati i seguenti dati:

cognome e nome del titolare;
data e luogo di nascita;
indirizzo;
professione;
numerazione progressiva.

Il numero del tesserino deve essere riportato sulla licenza, a cura della provincia, la quale tiene un apposito schedario dei tesserini rilasciati, da aggiornare annualmente.

Per la sola distribuzione di detti tesserini, la provincia può avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute.

Il cacciatore deve annotare, in modo indelebile, nagli appositi spazi del tesserino di caccia, il giorno di caccia prescelto nella propria e nelle altre regioni all'atto dell'inizio dell'esercizio venatorio, il numero dei capi di selvaggina stanziale subito dopo l'abbattimento o cattura, nonché il totale di selvaggina migratoria a fine giornata.

Titolo III

STRUTTURE ORGANIZZATIVE
TUTELA DELLA FAUNA - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Art. 10.

Consulta regionale

Presso la giunta regionale è istituita la consulta regionale della caccia, organo tecnico consultivo della Regione. Essa è composta:

a) dal componente la giunta preposto al settore caccia, che la presiede;

b) dal presidente di ciascuna provincia o assessore preposto al settore caccia della giunta provinciale da lui delegato;

c) da un esperto di zoologia;

d) da un rappresentante del Parco nazionale d'Abruzzo;

e) da un esperto di agricoltura e foreste;

f) da due rappresentanti per ciascuna delle associazioni venatorie operanti nella Regione, riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;

g) da due rappresentanti delle organizzazioni professionali e sindacali agricole operanti nella Regione;

h) da un rappresentante delle associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti nella Regione;

i) da un rappresentante dell'ente regionale di sviluppo agricolo;

l) da un rappresentante regionale dell'E.N.C.I.

I componenti di cui alle lettere *c*) ed *e*) sono designati dalla giunta regionale.

I componenti di cui alle lettere *d*), *f*), *g*), *h*), *i*) e *l*) sono designati dagli enti od associazioni interessate.

Le designazioni di cui al comma precedente devono pervenire alla giunta regionale entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il presidente stesso provvede alla nomina tenuto conto delle designazioni pervenute.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione con la qualifica non inferiore ad « istruttore » designato dal componente la giunta preposto al settore caccia.

La consulta viene nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

L'ente o l'organismo che ha provveduto alla designazione dei componenti la consulta, potrà richiederne la revoca. Il presidente della giunta regionale provvede con proprio decreto.

La consulta deve essere costituita entro sessanta giorni della entrata in vigore della presente legge. I suoi componenti durano in carica cinque anni e decadono in ogni caso al cessare del consiglio regionale.

In caso di dimissioni, di revoca o di vacanza di posto, il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del membro sostituito.

La consulta si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti.

Il presidente, in caso di impedimento, può delegare a sostituirlo un componente di cui alla lettera *b*).

Le prestazioni dei componenti la consulta regionale sono a titolo gratuito.

Art. 11.

Consulta provinciale

Presso la giunta provinciale è istituita la consulta provinciale della caccia, organo tecnico consultivo della provincia.

Essa è composta:

a) dal presidente della provincia o assessore preposto al settore della caccia da lui delegato, che la presiede;

b) da un esperto di zoologia;

c) da un esperto di agricoltura e foreste;

d) da due rappresentanti per ciascuna delle associazioni venatorie operanti nella provincia, riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;

e) da due rappresentanti delle organizzazioni professionali e sindacali agricole operanti nella provincia;

f) da un rappresentante delle associazioni naturalistiche o protezionistiche operanti nella provincia;

g) da un rappresentante provinciale dell'E.N.C.I.

I componenti di cui alle lettere *b*) e *c*) sono designati dalla giunta provinciale.

I componenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) sono designati dagli enti o dalle associazioni interessate.

Le designazioni di cui al comma precedente devono pervenire alla giunta provinciale entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il presidente stesso provvede alle nomine tenuto conto delle designazioni pervenute.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della provincia designato dal presidente della giunta provinciale.

La consulta viene nominata con decreto del presidente della giunta provinciale.

L'ente o l'organismo che ha provveduto alla designazione dei componenti la consulta può richiederne la revoca. Il presidente della giunta provinciale provvede con proprio decreto.

La consulta deve essere constituita entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. I suoi componenti durano in carica cinque anni e decadono in ogni caso al cessare del consiglio provinciale.

In caso di dimissioni, di revoca, o di vacanza di posto, il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del membro sostituito.

La consulta si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti.

Il presidente, in caso di impedimento, può delegare a sostituirlo un componente della consulta.

Le prestazioni dei componenti la consulta provinciale sono a titolo gratuito.

Art. 12.

Osservatori ornitologici

La giunta regionale istituisce presso ciascuna provincia un osservatorio ornitologico allo scopo di sviluppare le attività sottoindicate per predisporre lo studio della biologia degli uccelli nei loro rapporti con l'ambiente, ed anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti per il controllo della fauna di cui al successivo art. 32.

I settori di osservazione sono i seguenti:

nidificazione: censimento delle popolazioni nidificanti e studi sulla loro distribuzione, sulla consistenza numerica, sulle uova, sui nidi e sui nidiacei;

ecologia: studio sui rapporti tra avifauna ed ambiente, proposte ed iniziative per la salvaguardia di zone di notevole interesse ornitologico ed ambientale, studio degli effetti causati dall'uso di anticrittogamici e diserbanti in agricoltura nei confronti della selvaggina;

etologia: studi sul comportamento delle varie specie nell'ambiente in cui vivono;

studi particolareggiati: malattie, tradizioni, usi e costumi in campo ornitologico.

Nell'ambito di ciascuna provincia devono funzionare esclusivamente, per i fini scientifici previsti dal presente articolo, un osservatorio provinciale per la raccolta di tutti i dati ed alcuni punti di inanellamento per lo studio dell'emigrazione.

La giunta provinciale provvederà alla localizzazione ed attuazione dell'osservatorio ornitologico, dei punti di inanellamento, sentita la consulta provinciale, entro sei mesi della entrata in vigore della presente legge.

L'attività degli osservatori ornitologici sarà diretta e coordinata dalla provincia, in collaborazione con l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Art. 13.

Piano regionale

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale — su proposta della giunta, sentita la consulta regionale della caccia e gli enti delegati — emana, con proprio regolamento, il piano regionale di intervento nel settore della caccia, determinandone le scelte, i criteri di gestione, gli indirizzi e le norme di esecuzione e di attuazione. Esso deve prevedere:

a) oasi di protezione;
b) zone di ripopolamento e cattura;
c) centri pubblici di produzione di selvaggina;
d) centri privati di produzione di selvaggina;
e) zone di addestramento cani e gare cinofile;
f) aziende faunistiche;
g) gare faunistiche omogenee a gestione sociale della caccia;
h) suddivisione del territorio regionale in tre comparti: comparto di montagna, comparto di collina e comparto di pianura;
i) norme che prevedano e regolamentino gli incentivi a favore dei proprietari e conduttori dei fondi, singoli o associati, che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ed alla produzione della selvaggina;
l) norme che fissino i criteri per la determinazione degli indennizzi in favore dei conduttori dei fondi, per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della selvaggina nei terreni utilizzati per gli scopi di cui alle lettere *a*) e *b*);
m) catture e utilizzazione di animali a scopo scientifico;
n) allevamenti a scopo alimentare o anatoriale.

Il territorio provinciale vincolato a tutela di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) deve essere compreso da un ottavo a un quarto del termine agricolo-forestale ivi comprese le aree dei parchi dove la caccia è sempre vietata.

Art. 14

Oasi di protezione

Le oasi di protezione di cui alla lettera *a*) del precedente art. 13 sono destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica. Devono essere costituite in territori idonei, possibilmente incolti. In esse è particolarmente vietata la caccia.

La gestione delle oasi di protezione è affidata alla provincia che può avvalersi delle associazioni protezionistiche, naturalistiche e venatorie.

Le oasi di protezione devono essere adeguatamente tabellate con la scritta « Oasi di protezione - Divieto di caccia - Art. 14 della legge regionale n. 62 del 5 dicembre 1979 ».

La giunta provinciale può autorizzare, su richiesta dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, nelle oasi di protezione, catture a scopo di studio o scientifico. Essa può, altresì, autorizzare il proprio personale di vigilanza alla cattura di determinazione specie di selvaggina presenti in accertato soprannumero, segnalato al centro di osservazione ornitologico di cui al precedente art. 12.

Art. 15.

Zone di ripopolamento e cattura

Le zone di ripopolamento e cattura di cui alla lettera *b*) del precedente art. 13, sono destinate alla riproduzione della selvaggina, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento. Esse devono essere costituite in terreni idonei e non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante presenza di selvaggina; in esse è particolarmente vietata la caccia.

La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è affidata alla provincia, che può avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie.

Le zone di ripopolamento e cattura devono essere adeguatamente tabellate con la scritta « Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia - Art. 15 della legge regionale n. 62 del 5 dicembre 1979 ».

Nelle zone di ripopolamento e cattura la giunta provinciale può autorizzare, su richiesta dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, catture a scopo di studio o scientifico. Essa può, altresì autorizzare il proprio personale di vigilanza alla cattura di determinate specie di selvaggina presente, in accertato soprannumero segnalato dal centro di osservazione ornitologico di cui al precedente art. 12.

Art. 16.

Centri pubblici di produzione di selvaggina

I centri pubblici di produzione di selvaggina di cui alla lettera *c*) del precedente art. 13, hanno per scopo la produzione di selvaggina anche allo stato naturale. Essi sono costituiti, ai sensi del successivo art. 17, di norma, su terreni demaniali.

La gestione dei centri pubblici di produzione di selvaggina è affidata all'A.R.A.P.I.S. in conformità della legge regionale 7 giugno 1977, n. 24.

I centri di produzione devono essere adeguatamente tabellati con la scritta « Centro pubblico di produzione di selvaggina - Divieto di caccia - Art. 16 della legge regionale n. 62 del 15 dicembre 1979 ».

Art. 17.

Zone di tutela - Modalità di costruzione

Le zone di tutela previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 13 sono delimitate dalla giunta provinciale, sentita la consulta provinciale della caccia, entro sei mesi dalla data di emanazione del piano regionale di cui al precedente art. 13.

Dette zone sono computate agli effetti dei limiti di cui all'ultimo comma del precedente art. 13 e sono preferibilmente circoscritte entro confini naturali o di facile individuazione. La tabellazione viene predisposta ed effettuata a cura delle province.

La loro durata è stabilita in anni 6, salvo rinnovo alla scadenza. Le province possono tuttavia ridurre la durata predetta per sopravvenuta inidoneità delle zone vincolate ai fini della tutela e dalla riproduzione della fauna. In ogni caso la scadenza del vincolo deve essere stabilita in coincidenza con la data di chiusura generale della caccia.

La deliberazione determina il perimetro delle zone da vincolare deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interressati e pubblicata nelle forme consuete.

Avverso tale deliberazione i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione, ai sensi dell'art. 6, sesto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, alla giunta provinciale entro sessanta giorni dalla notificazione.

Decorso il suddetto termine la giunta provinciale, ove sussista il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di produzione di selvaggina, decidendo anche sulle opposizioni presentate.

La giunta provinciale decide sulle opposizioni inoltrate dagli interessati entro il termine di trenta giorni dal loro deposito e inoltro a mezzo plico raccomandato.

La giunta stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie.

Alla scadenza del periodo di vincolo la giunta provinciale, sentita la consulta provinciale della caccia, stabilisce i criteri di accesso dei cacciatori e le modalità di svolgimento dell'esercizio venatorio nelle zone stesse per l'annata venatoria successiva alla data di scadenza.

Art. 18.

Zone per l'addestramento dei cani e per le gare cinofile

La giunta provinciale, sulla base del regolamento emanato dal consiglio regionale, istituisce le zone di cui alla lettera *e*) del precedente art. 13 destinate all'addestramento dei cani da caccia anche su selvaggina naturale e ne affida la gestione preferibilmente alle associazioni venatorie riconosciute e alle associazioni cinofile riconosciute dall'E.N.C.I.

Il regolamento deve prevedere: il periodo in cui è consentito l'addestramento; il divieto di sparo, fatta eccezione per lo sparo a salve; le quote di ammissione, nonché l'obbligo di risarcimento da parte degli addestratori degli eventuali danni prodotti alle colture agricole, agli animali o cose dei conduttori dei terreni a seguito dell'attività di addestramento.

Il loro perimetro deve essere adeguatamente tabellato con la scritta « Area cinofila - Divieto di caccia - Art. 18 della legge regionale n. 62 del 5 dicembre 1979 ». La loro durata è stabilita in anni sei e possono essere rinnovate alla scadenza.

Le giunte provinciali, sentite le consulte provinciali della caccia possono altresì autorizzare privati, associazioni venatorie e cinofile a costituire e gestire su superfici continue di terreno, non inferiori a ettari 10 e non superiori a ettari 50 di cui abbiano la disponibilità, zone di addestramento di cani da caccia su selvaggina proveniente da allevamenti artificiali in cattività appositamente liberata, con facoltà di sparo ai capi ammessi. Tali zone possono essere agibili durante tutto l'anno in deroga al successivo art. 31 della presente legge.

Tali zone di addestramento hanno la durata di un anno e possono essere rinnovate. Il loro perimetro deve essere adeguatamente tabellato con la scritta « Zona addestramento cani - Art. 18 della legge regionale n. 62 del 15 dicembre 1979 ».

Il presidente della giunta provinciale può autorizzare le associazioni venatorie riconosciute e le associazioni cinofile che ne facciano richiesta a svolgere prove di lavoro nazionali ed internazionali per i cani da caccia riconosciute dall'Ente nazionale della cinofilia Italiana, su selvaggina naturale, nelle zone di tutela della fauna ad eccezione dei centri pubblici di produzione di selvaggina. Può inoltre autorizzare lo svolgimento di prove su selvaggina liberata in terreni particolarmente adatti, non sottoposti a vincolo di tutela né a coltivazioni in atto.

Art. 19.

Ripopolamento

L'attività di ripopolamento tende all'accrescimento della fauna stanziale ed alla distribuzione razionale di essa. Essa è effettuata dalla provincia.

La giunta provinciale, sentita la consulta provinciale della caccia, predispone, entro il 20 ottobre di ciascun anno, il piano di ripopolamento per l'anno successivo. Detti piani di ripopolamento sono inviati alla giunta regionale entro il 30 ottobre.

Detti piani devono prevedere il ripopolamento del territorio provinciale, ivi comprese le aree faunistiche di cui al successivo art. 21 e le aree cinofile.

La giunta regionale, nei limiti della disponibilità di bilancio, provvede, tramite l'A.R.A.P.I.S. di cui al precedente art. 16, a fornire i relativi contingenti alle province.

La provincia provvede automaticamente e annualmente a ripopolamenti con selvaggina proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura.

Le catture sono controllate dagli agenti venatori della provincia, coadiuvati dagli agenti venatori volontari e vengono attuate con la collaborazione delle associazioni venatorie.

E' vietata qualsiasi forma di ripopolamento ai non autorizzati.

Art. 20.

Riserva di caccia - Aziende faunistiche

La giunta provinciale, sulla base del piano regionale di cui al precedente art. 13, sentita la consulta provinciale della caccia e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può autorizzare l'istituzione e la trasformazione in aziende faunistiche delle riserve di rilevante interesse faunistico e naturalistico ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Le aziende faunistiche-venatorie hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica.

La giunta provinciale coordina e approva i piani annuali di ripopolamento e di abbattimento della selvaggina compatibili con le finalità naturalistiche e faunistiche, sulla base dei criteri fissati dal richiamato piano regionale di cui al precedente art. 13.

Art. 21.

Aree faunistiche omogenee a gestione sociale della caccia

La giunta regionale, nel quadro della programmazione faunistica venatoria di cui al precedente art. 13, lettera *g*), per favorire la massima partecipazione delle categorie interessate alla tutela della fauna selvatica e dell'ambiente naturale ed alla disciplina della caccia, dietro parere favorevole della provincia competente per territorio, sentita la consulta regionale della caccia, concede la gestione di aree faunistiche per l'esercizio della caccia ad associazioni venatorie riconosciute ed a strutture associative aperte ai cacciatori residenti e proprietari o conduttori dei fondi compresi in tali territori.

La relativa domanda deve essere inoltrata al presidente della giunta regionale corredata del piacere favorevole dei comuni interessati e dei seguenti documenti:

1) carta topografica scala 1/25.000 della zona che si intende costituire in area faunistica;

2) relazione tecnico economica riguardante:

a) il piano di qualificazione faunistica ed i criteri organizzativi del territorio per favorire il naturale incremento e l'irradiamento della fauna selvatica;

b) l'istituzione in proprio od in forma associata con privati e con altre aree faunistiche di un centro di allevamento di selvaggina;

c) le misure per assicurare l'efficace sorveglianza del territorio e la protezione delle colture agricole;

d) gli investimenti in strutture ed attrezzature ritenute necessari.

3) regolamento di esercizio, che deve prevedere in particolare:

a) il numero massimo dei cacciatori che può esercitare la caccia nell'area faunistica in rapporto all'estensione, alle caratteristiche ambientali ed alle risorse faunistiche del territorio;

b) le modalità di ammissione dei cacciatori ed i modi della loro partecipazione alla gestione. Nel caso in cui le richieste per la caccia nell'area faunistica superino il limite previsto dalla precedente lettera a), può essere considerato titolo di preferenza l'essere nato o residente da almeno un anno nei comuni in cui ricade l'area faunistica e, subordinatamente, negli altri comuni della provincia o in altre province della Regione;

c) la disciplina dell'esercizio venatorio, sempre in regime di caccia controllata, ai fini della razionale utilizzazione del patrimonio faunistico esistene nel territorio.

La domanda di cui al comma precedente deve contenere, inoltre, la nomina del consiglio direttivo dell'area faunistica composto di almeno nove membri di cui uno con funzioni di presidente.

La giunta regionale decide in merito alla costituzione dell'area faunistica ed al relativo regolamento di gestione entro due mesi dalla presentazione della domanda, comunicando il provvedimento alla provincia competente per territorio.

L'amministrazione provinciale nomina il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti.

La giunta regionale può autorizzare l'organo di gestione ad esigere un contributo finanziario di partecipazione per tutti i cacciatori ammessi.

Le aree di cui al primo comma del presente articolo, preferibilmente a dimensione comunale o intercomunale e con particolare riferimento alle zone classificate montane, di scarso interesse per la selvaggina migratoria, e a quelle di modesta utilizzazione agricola, devono avere una superficie non inferiore ad ettari 2.000 e non superiore ad ettari 20.000 e, nel complesso, la loro estensione è stabilita nella misura massima del 30% della superficie agro-forestale di ciascuna provincia. La loro durata è fissata in anni sei e possono essere rinnovate.

La domanda di rinnovo deve essere presentata dall'organo di gestione alla giunta regionale almeno un anno prima della scadenza della concessione. La giunta regionale deve deliberare sulla domanda di rinnovo entro sei mesi dalla presentazione, sentita la consulta regionale della caccia.

I confini dell'area faunistica devono essere delimitati mediante tabelle perimetrali disposte ai sensi del precedente articolo 13, recanti la scritta « Area faunistica a gestione sociale - Art. 21 della legge regionale n. 62 del 15 dicembre 1979 ».

La gestione è sempre revocabile quando dall'organo di gestione non siano osservate le disposizioni di legge e quelle del regolamento di esercizio.

Art. 22.

Suddivisione del territorio regionale in comparti

Allo scopo di utilizzare il territorio regionale per una tutela più accurata ed un esercizio venatorio più razionale nel quadro del piano regionale di cui al precedente art. 13 il consiglio regionale, sentita la consulta regionale, su proposta degli enti delegati, delimita il territorio in comparti di montagna, di collina e di pianura.

Il comparto di montagna comprende i territori omogenei di vasta estensione di particolare interesse faunistico. Esso è delimitato preferibilmente da confini naturali o comunque facilmente individuabili.

Il comparto di montagna resterà chiuso all'esercizio venatorio per cinque anni. Nel contempo si provvederà, a cura della giunta regionale, ad effettuare i ripopolamenti.

Alla scadenza del periodo di divieto di caccia, con opportuno regolamento emanato a cura della Regione, saranno fissati i criteri di accesso e di abbattimento.

Il comparto di pianura comprende tutti i territori pianeggianti e le valli, nonchè tutte le aree collinari che presentano particolare interesse, ai fini dell'esercizio venatorio, alla selvaggina migratoria.

Il comparto collinare comprende il territorio di risulta tra i due precedenti.

I comparti di montagna e di pianura sono adeguatamente tabellati a cura dell'amministrazione provinciale con la scritta « Comparto di pianura - Art. 22 della legge regionale n. 62 del 15 dicembre 1979 », « Comparto di montagna - Art. 22 della legge regionale n. 62 del 15 dicembre 1979 ».

Art. 23.

Centri privati di produzione di selvaggina

La giunta regionale, sentita la provincia interessata, autorizza la costituzione di centri privati di produzione di selvaggina di cui alla lettera d) del precedente art. 13 anche allo stato naturale, organizzati in forma di aziende con il divieto di qualsiasi forma di caccia.

I proprietari o possessori singoli o associati di superfici continue di terreno, aventi una estensione non inferiore ad ettari cinque e non superiore ad ettari cinquanta, possono richiedere alla provincia competente per territorio la concessione dei centri privati di produzione di selvaggina, anche allo stato naturale, per uso alimentare o di ripopolamento.

In detti centri può essere allevata esclusivamente selvaggina delle specie di cui è consentita la caccia.

I relativi controlli sono affidati alla provincia competente per territorio.

Art. 24.

Appostamenti fissi o temporanei

Sono considerati appostamenti temporanei di caccia quelli costituiti da ripari di fortuna e casuali della durata di una sola giornata.

Per gli appostamenti temporanei non è necessaria autorizzazione di sorta.

Sono considerati appostamenti fissi quelli allestiti con qualsiasi materiale specificamente alla bisogna ed hanno una durata per una intera stagione venatoria. Sono, altresì, considerati appostamenti fissi: le imbarcazioni, i panni, le zattere, le botti ancorate in acqua e simili.

Quando l'appostamento comporta la preparazione del sito, il cacciatore deve richiedere la preventiva autorizzazione al proprietario ed all'eventuale conduttore del fondo.

L'appostamento fisso è soggetto al consenso del proprietario e alla autorizzazione del presidente della giunta provinciale.

L'autorizzazione è subordinata al pagamento della tassa di concessione regionale con le modalità previste nel successivo art. 44.

L'autorizzazione è personale ed in ogni appostamento possono essere autorizzati fino a cinque cacciatori.

Il cacciatore autorizzato per un appostamento, nella stessa stagione venatoria non può richiedere altre autorizzazioni nel territorio regionale.

Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti nelle località in cui non è consentita la caccia deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.

L'appostamento fisso deve essere adeguatamente segnalato, per motivi di sicurezza, ad una distanza di m. 70 entro tale raggio. Durante l'effettivo servizio di essi, non è ammesso l'esercizio venatorio da parte di terzi.

E' vietato l'impianto di appostamenti fissi ad una distanza inferiore a 500 m. dalle zone di tutela e a 1000 m. dai valichi montani.

In caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo, il presidente della giunta provinciale dispone la revoca dell'autorizzazione per l'intera stagione venatoria, senza pregiudizio per l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.

Art. 25.

Fondi chiusi
Terreni in attualità di coltivazione

L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altre effettive chiusure, ad altezza non inferiore a m. 1,80, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno m. 1,50 e la larghezza di almeno m. 3.

L'esistenza di fondi chiusi o che si intende delimitare, devono essere notificati alla provincia.

I proprietari o i conduttori dei fondi di cui ai commi precedenti, provvedono ad esporre, a proprio carico, tabelle secondo le norme vigenti.

L'esercizio venatorio è inoltre vietato, in forma vagante, nei territori in attualità di coltivazione, quando arrechi danno effettivo.

Per la protezione delle colture di cui al comma successivo è consentita, su richiesta dei conduttori interessati, la cattura di selvaggina da effettuarsi a cura della provincia o con le modalità da esse impartite.

Sono da ritenersi terreni in attualità di coltivazione: i giardini; terreni adibiti ad ortaggi; colture erbacee e cerealicole nel periodo di raccolto; i prati artificiali e quelli naturali nel periodo in cui sono riservati alla falciatura; i frutteti, oliveti e vigneti durante la maturazione dei prodotti, nonchè i terreni di recente rimboschimento.

I proprietari o conduttori dei fondi provvedono a segnalare i terreni in attualità di coltivazione, suscettibili di danneggiamento, di cui al comma precedente, mediante apposite tabelle esenti da tasse lungo il perimetro dei terreni coltivati, con l'obbligo della loro rimozione al termine della raccolta dei prodotti.

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite ai sensi del successivo art. 42, lettera *n*).

Art. 26.

Terreno coperto di neve

Quando il terreno, in tutto o nella maggior parte, sia coperto di neve, è vietata qualsiasi forma di caccia, fatta eccezione per i palmipedi e i trampolieri nelle paludi, negli stagni, nelle risaie, nei prati marcitori, nei laghi e nei corsi di fiumi e nei torrenti. In questi ultimi, limitatamente agli argini o sponde che li delimitano.

Art. 27.

Fondo di tutela della produzione agricola e comitato per la gestione

Per far fronte ai danni arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina nei territori vincolati a tutela di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del precedente art. 13 ed ai danni arrecati dalle attività venatorie non altrimenti risarcibili è costituito, a cura della giunta regionale, un fondo di tutela al quale deve affluire lo stanziamento regionale previsto dal successivo art. 45, lettera *c*).

Presso la giunta regionale viene istituito, con le modalità previste dal precedente art. 10, un comitato per la gestione del fondo di tutela della produzione agricola di cui al comma precedente.

Il comitato di gestione provvede alla liquidazione degli indennizzi e degli incentivi di cui alle lettere *i*) e *l*) del precedente art. 13, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Esso è composto:

dal componente della giunta preposto al settore della caccia o suo delegato;

da un rappresentante delle organizzazioni agricole interessate più rappresentative sul piano regionale;

da un rappresentante delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative;

da un dipendente della Regione con la qualifica non inferiore a istruttore, designato dal presidente della giunta regionale.

I danni alla produzione agricola causati dai cinghiali, sono indennizzati dalla giunta regionale ai sensi della legge regionale 19 gennaio 1974, n. 3.

Le prestazioni dei componenti il comitato di gestione sono a titolo gratuito.

Art. 28.

Cattura e utilizzazione di animali a scopo scientifico

La provincia, con le modalità previste dal regolamento di cui al precedente art. 13, primo comma, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici dei giardini zoologici e dei parchi naturali, il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli, e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.

La provincia può, inoltre, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare, di volta in volta, per scopo di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da istituti e laboratori scientifici pubblici o riconosciuti per le attività di inanellamento.

E' fatto obbligo a chi uccide, cattura e rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto.

Art. 29.

Allevamenti a scopo alimentare e amatoriale

La provincia, con le modalità previste dal regolamento di cui al precedente art. 13, primo comma, può autorizzare:

a) gli allevamenti di ungulati, conigli selvatici, lepri, galliformi e anatidi a scopo alimentare o di ripopolamento;

b) gli allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale.

I permessi e le autorizzazioni, di cui al comma precedente, sono rilasciati a persone nominalmente indicate.

Titolo IV

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Art. 30.

Caccia controllata

Il territorio della regione Abruzzo è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata. Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazione di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle specie indicate al successivo art. 31, secondo comma.

Art. 31.

Elenco delle specie cacciabili - Periodo di caccia

E' vietato, ai fini della presente legge, abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo quanto previsto al comma successivo.

Nel territorio regionale la caccia è consentita nei tempi, nei modi e con mezzi previsti dalla presente legge per le seguenti specie e per i periodi sottospecificati:

1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: quaglia, tortora, merlo;

2) specie cacciabili dal 18 agosto alla fine di febbraio: germano reale, folaga, gallinella d'acqua;

3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo: passero, passera mattugia, passera oltremontana, storno, porciglione, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, beccaccino, colombaccio, frullino, chiurlo, donnola, volpe, piviere, combattente;

4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

mammiferi: coniglio selvatico, lepre comune, lepre sarda, lepre bianca, capriolo, cervo, daino, muflone;

uccelli: pernice, coturnice, pernice sarda, pernice rossa, starna, fagiano, colino della virginia;

5) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio: beccaccia;

6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo: allodola, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, taccola, corvo, cornacchia nera, pavoncella;

7) specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale.

Art. 32.

Controllo della fauna

La giunta regionale può vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui al precedente art. 31, per motivate ragioni connesse con la consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altra calamità.

La giunta regionale esercita, inoltre, il controllo delle specie di cui al precedente art. 31 nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale, nonché nei fondi chiusi di cui al precedente art. 25.

Tale controllo deve, comunque, essere attuato con mezzi selettivi, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Art. 33.

Introduzione della selvaggina dall'estero

L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purché corrispondente alle specie già presenti nel territorio regionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o rinsanguimento.

E' vietato intradurre nel territorio regionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici o ai oirchi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.

Le autorizzazioni per le attività di cui al primo comma o per eventuali deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Art. 34.

Mezzi di caccia

La caccia è consentita con l'uso di fucile, con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di tre colpi, di calibro non superiore a 12, nonché della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.

E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui uno o due ad anima liscia di calibro non superiore a 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.

La caccia è, altresì, consentita con l'uso dei falchi e con l'arco.

Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.

Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio a portare, oltre le armi da sparo e i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 35.

Calendario venatorio

Al fine di tutelare la consistenza faunistica, con particolare riferimento alle necessità di ripopolamento del patrimonio faunistico regionale, nonché di salvaguardare le produzioni agricole e limitare i danni alle colture derivanti dall'esercizio venatorio, la caccia alle specie di cui al precedente art. 31, secondo comma, è consentita secondo le prescrizioni di cui ai commi successivi.

Sono consentite non più di tre giornate di caccia settimanali con esclusione dei giorni di martedì e venerdì, giornate di silenzio venatorio.

Nel comparto di pianura: dal 18 agosto al 31 marzo.

Nel comparto di collina: dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre.

Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulabili.

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

L'addestramento cani è consentito trenta giorni prima dell'inizio dell'esercizio venatorio.

La giunta regionale, nell'emanazione del calendario venatorio indicherà la fruizione delle giornate di caccia, le eventuali giornate di silenzio venatorio oltre il martedì e venerdì, il numero dei capi da abbattere per singola giornata di caccia, periodi e località per addestramento cani, la delimitazione dei singoli comparti, le modalità per battute alla volpe e al cinghiale, e l'ora legale di inizio e termine della giornata venatoria, per ogni mese utile alla caccia sulla fase dell'orario ufficiale dell'osservatorio astronomico di Collurania.

Il calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale è pubblicato annualmente entro il 15 giugno a cura della giunta regionale, sentita la consulta regionale della caccia.

Le province, entro il 30 aprile di ciascun anno, invieranno progetti e proposte da recepire, eventualmente nel calendario venatorio.

Titolo V

VIGILANZA - ASSOCIAZIONI VENATORIE
ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI RICERCA

Art. 36.

Vigilanza venatoria

L'attività di vigilanza volta alla tutela della fauna ed al corretto svolgimento dell'esercizio venatorio, è affidato agli agenti venatori della provincia che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 27, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

L'attività di vigilanza è inoltre affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali, regionali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali e forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza.

La vigilanza viene, altresì, esercitata dalle guardie volontarie appartenenti alle associazioni venatorie e professionistiche nazionali riconosciute, autorizzate ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza.

Gli agenti venatori dipendenti della provincia e le guardie volontarie, operano nell'ambito delle circoscrizioni territoriali individuate dal presidente della provincia.

Agli agenti venatori dipendenti dalla provincia è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui operano, salvo per particolari motivi e previa autorizzazione del presidente della provincia.

L'attività di vigilanza è coordinata dal presidente della provincia.

Art. 37.

Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria

Nell'attività delle loro funzioni gli agenti di vigilanza possono chiedere l'esibizione dei documenti venatori di cui al precedente art. 5, eventuali altri permessi od autorizzazioni di caccia e della cacciagione, a qualsiasi persona in possesso di armi o di mezzi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia.

In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dal successivo art. 42, alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e del richiamo vivo, e al sequestro della selvaggina in tutti i casi previsti dal medesimo art. 42, redigendo verbale e rilasciando copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro trenta giorni.

Se tra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano alla provincia che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione, ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste. Se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere versato sul conto corrente intestato alla tesoreria regionale. Le somme, in tal caso, introitate, sono impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.

Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.

Gli agenti venatori, che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni alle leggi sulla caccia, redigono verbali di riferimento, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed alla autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

Ogni addetto alla vigilanza, qualora abbia notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente in materia, deve darne notizia alla provincia.

Art. 38.

Cani e gatti vaganti

I cani di ogni razza a guardia delle abitazioni o del bestiame non devono esser lasciati incustoditi a più di m. 200 dalla abitazione o dal bestiame.

I cani trovati a vagare nel territorio utile alla caccia in tempo di divieto ed in ogni tempo nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di produzione della selvaggina ed in altri territori comunque vincolati ai sensi della presente legge, possono essere catturati dagli agenti di vigilanza.

Chiunque, tenuto alla custodia anche temporanea di un cane, consenta che esso vaghi per la campagna, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista al successivo art. 42, lettera *o*).

I cani catturati devono essere dati in custodia al comune competente per territorio, verso il quale il proprietario del cane è tenuto al rimborso delle spese di custodia e mantenimento.

Trascorsi trenta giorni, nel caso che il proprietario del cane sia rimasto sconosciuto, esso diviene di proprietà del comune che ne dispone liberamente.

I gatti trovati a vagare a distanza superiore di m. 200 dall'abitato, possono essere catturati dagli agenti di vigilanza.

Art. 39.

Associazioni venatorie e loro compiti

Le associazioni venatorie sono libere.

Sono considerate associazioni venatorie nazionali quelle riconosciute ed operanti ai sensi dell'art. 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

E' vietata l'iscrizione a più di una associazione venatoria.

Le associazioni venatorie riconosciute, oltre i compiti loro affidati dalla presente legge, provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi;

b) a promuovere e a diffondere, fra i cacciatori, una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative e di interventi;

c) a collaborare, nel campo tecnico-organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato, della Regione e della provincia;

d) ad assistere gli organizzatori, con provvidenze tecniche;

e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;

f) a proporre alle autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie e venatorie;

g) a curare l'aggiornamento professionale delle guardie volontarie e venatorie;

h) a promuovere corsi di preparazione agli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio, per aspiranti cacciatori.

Art. 40.

Attività promozionale e di ricerca

La giunta regionale provvede periodicamente alla pubblicazione di un opuscolo a stampa, per consentire agli aspiranti cacciatori una adeguata e specifica preparazione.

Gli opuscoli sono rilasciati gratuitamente dalla provincia ai candidati che hanno inoltrato domanda per il conseguimento dell'abilitazione venatoria.

La Regione promuove la collaborazione attiva della scuola, delle organizzazioni sociali, delle associazioni culturali, naturalistiche e di quelle venatorie, per diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico ed i modi della sua tutela.

Per ricerche concernenti la biologia della fauna, il riferimento dei dati tecnici sulle condizioni ambientali e della fauna, l'introduzione della fauna dall'estero, il miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento della fauna autoctona, l'approfondimento delle conoscenze della fauna selvatica, la Regione si avvale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e degli enti e degli istituti di cui al precedente art. 4.

Titolo VI

DIVIETI E SANZIONI

Art. 41.

Altri divieti

E' vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione; nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio ed all'allevamento della selvaggina secondo le disposizioni degli organi regionali; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi del precedente art. 16;

c) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, da vie di comunicazione ferroviarie e strade carrozzabili;

d) sparare da distanza minore di centocinquanta metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione od a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviarie e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione di persone; di stabbi, stazzi, recinti, aree individuate ai sensi del precedente art. 25, penultimo comma, nonchè di aree delimitate e destinate al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

e) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizioni di sicurezza, all'interno di centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi o nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni regionali;

f) cacciare a rastrello in più o tre persone nonchè utilizzare a scopo di caccia, scafandri e tute impermeabili da sommozzatore, negli specchi o corsi d'acqua;

g) cacciare sparando da veicoli a motore a da natanti a motore in movimento o da aeromobili;

h) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati da mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui al precedente art. 28 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione, per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso;

i) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi in violazione della presente legge e di altri provvedimenti emanati ai sensi del precedente art. 32;

l) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi e all'infuori delle specie di cui al precedente art. 31, secondo comma, salvo che si tratti della civetta da utilizzare quale zimbello per gli alaudidi;

m) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettronico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;

n) cacciare in qualsiasi specchio di acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, nonché dei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse;

o) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

p) usare la selvaggina morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

q) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati; usare esche e bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;

r) commerciare beccacce comunque confezionate nonchè uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia;

s) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge, salva restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;

t) cacciare il beccaccino da appostamento;

u) la posta alla beccaccia;

v) addestrare i cani nei fondi chiusi ed in attualità di coltivazione;

z) l'imbalsamazione di qualsiasi specie di selvaggina non compresa nell'elenco di cui al precedente art. 31, secondo comma.

La provincia può vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.

Art. 42.
Sanzioni

Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni, per chi esercita la caccia senza aver conseguito la licenza medesima. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire centomila a lire unmilione e la esclusione definitiva della concessione della licenza;

b) la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila e la sospensione della licenza fino a tre anni, per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione in conformità di quanto disposto dall'art. 8, sesto comma, legge 27 dicembre 1977, n. 968. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire centomila a lire unmilione e la revoca della licenza;

c) la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila e la sospensione della licenza fino ad un anno, per chi esercita la caccia in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto di caccia. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire centomila a lire un milione e la sospensione della licenza fino a tre anni. In caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire duemilioni e la revoca della licenza;

d) la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie di uccelli e mammiferi particolarmente protetti, di cui al precedente art. 1;

e) la sanzione amministrativa da lire diecimila a lire cinquecentomila per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti, ovvero su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa di lire centomila a un milione e la sospensione della licenza fino ad un anno. In caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire duemilioni e la revoca della licenza;

f) la sanzione amministrativa da lire ventimila a lire duemilioni e la revoca della licanza o la esclusione definitiva della concessione della licenza, eccezione fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uccellagione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 28;

g) la sanzione amministrativa da lire trentamila a lire trecentomila per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale ai sensi del precedente art. 9, o non abbia versato la tassa di concessione regionale prevista dal successivo art. 44, e chi esercita la caccia nelle zone a gestione sociale senza esserne autorizzato;

h) la sanzione amministrativa da lire cinquemila a lire cinquantamila per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni nel tesserino regionale;

i) la sanzione amministrativa da lire cinquemila a lire cinquantamila, per chi pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia e la polizza di assicurazione e il tesserino regionale. La sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;

l) la sanzione amministrativa da lire cinquemila a lire cinquantamila, per chi viola la disposizione di cui al precedente art. 28, ultimo comma;

m) la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per ciascun capo, per chi viola le disposizioni regolamentari emanate ai sensi del precedente art. 13 relativamente al punto n) e per chi viola le disposizioni del precedente art. 33;

n) la sanzione amministrativa da lire cinquemila a lire cinquantamila per gli abusi dei proprietari o dei conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni in attualità di coltivazione, di cui al precedente art. 25, ultimo comma;

o) la sanzione amministrativa da lire cinquemila a lire cinquantamila per chi viola le disposizioni di cui al precedente art. 38;

p) la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per chi esercita la caccia nelle aree di cui al precedente art. 21 senza esserne autorizzato;

q) la sanzione amministrativa da lire cinquemila a lire cinquantamila per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

Art. 43.
Contenzioso venatorio - Sospensione, esclusione e revoca della concessione della licenza

La violazione di norme che prevedano la irrogazione della sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

Il contenzioso venatorio è affidato alla provincia. Ad essa vanno inoltrati i verbali elevati dagli agenti, di cui al precedente art. 36. Le armi sequestrate ai sensi del precedente art. 37, secondo comma, vanno consegnate alla autorità giudiziaria competente per territorio.

La proposta di sospensione o di revoca e di esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia, prevista nei casi di illecito amministrativo, è formulata dal presidente della giunta provinciale, che ne dà comunicazione al questore del luogo di residenza del trasgressore affinché provveda a tale sospensione o revoca o esclusione definitiva della concessione.

La revoca della licenza di caccia è definitiva nei casi previsti dalle lettere d) ed f) del precedente art. 42. Nei casi previsti dalle lettere b), c) ed e) dello stesso articolo, è ammesso il rinnovo della licenza ai sensi del precedente art. 6, primo comma, a far data dal compimento del decimo anno dell'avvenuta revoca.

Nel caso di oblazione della sanzione amministrativa, le armi sequestrate ai sensi del precedente art. 37, secondo comma, ove non si dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza sono restituite al legittimo proprietario, previa dimostrazione della estinzione della sanzione amministrativa.

Alle infrazioni amministrative previste dal precedente art. 42 si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in quanto compatibili.

I provvedimenti delle sanzioni amministrative sono riscossi dalle province nel cui territorio è stata contestata la violazione e trimestralmente versati alla Tesoreria regionale.

Titolo VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 44.
Tasse di concessione regionale

Con l'entrata in vigore della presente legge sono soggetti a tasse annuali di concessioni regionali: l'abilitazione venatoria, l'appostamento fisso, il centro privato di produzione di selvaggina, l'azienda faunistica e la riserva di caccia nella misura e con le modalità previste nella allegata tabella *A*.

La tassa di concessione per l'abilitazione all'esercizio venatorio è dovuta da tutti i titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Essa non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Art. 45.

Piano di finanziamento, riparto e norma finanziaria

A decorrenza dell'anno finanziario 1979 il fondo stanziato nel bilancio regionale prevede:

a) un finanziamento in favore delle province per le spese relative alle funzioni ad esse delegate;

b) un finanziamento per il ripopolamento di cui al precedente art. 19;

c) un finanziamento per indennizzi ed incentivi ai proprietari e conduttori dei fondi di cui alle lettere *i*) ed *l*) del precedente art. 13;

d) un finanziamento per le iniziative e le spese regionali nel campo venatorio previste dalla presente legge, nonché per l'acquisto di mezzi ed attrezzature per la tutela della fauna ed il controllo dell'esercizio venatorio;

e) un finanziamento in favore delle associazioni venatorie per i compiti di cui al precedente art. 39.

La giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione del fondo iscritto in bilancio nella seguente misura:

venti per cento per il finanziamento di cui alla lettera *a*);

cinquanta per cento per il finanziamento di cui alla lettera *b*), la ripartizione tra le province di cui alle lettere *a*) e *b*) verrà effettuata in proporzione alla superficie del territorio provinciale e al numero dei tesserini venatori rilasciati nella stagione di caccia precedente all'anno cui si riferiscono gli stanziamenti stessi;

dieci per cento per il finanziamento di cui alla lettera *c*);

dodici per cento per il finanziamento di cui alla lettera *d*);

otto per cento per il finanziamento di cui alla lettera *e*) da ripartire: 4 % in parti uguali, 4 % in modo proporzionale al numero degli associati.

Nel bilancio per l'esercizio 1979 sono introdotte le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata:

Cap. 4 denominato «Tasse sulle concessioni regionali» in aumento per competenza e per cassa, L. 600.000.000;

Cap. 294 denominato «Entrate derivanti da violazioni alle disposizioni relative ai tributi propri» in aumento per competenza e per cassa L. 40.000.000;

Stato di previsione della spesa:

Cap. 1521 (la cui denominazione viene modificata come segue «Fondo per la tutela e l'incremento della fauna e la disciplina della caccia») in aumento per competenza e per cassa L. 640.000.000.

Le leggi di bilancio inerenti agli esercizi successivi al 1979 determinano il fondo annuale di cui al predetto cap. 1521.

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46.

Soppressione comitati provinciali caccia

Con l'entrata in vigore della presente legge i comitati provinciali della caccia sono soppressi.

Le province subentrano ai comitati provinciali della caccia nel patrimonio, diritti, obblighi e rapporti giuridici in corso.

I presidenti dei comitati provinciali della caccia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono alla redazione dello stato patrimoniale; alla predisposizione dei conti consuntivi, compreso quello dell'esercizio in corso; alla riscossione delle entrate accertate e pagamento delle spese impegnate alla data di entrata in vigore della presente, nonché all'assolvimento degli adempimenti fiscali e di qualsiasi altra natura, connessi con la cessata gestione dei comitati soppressi.

Entro tale data i presidenti dei comitati provinciali della caccia provvedono al trasferimento di tutti i beni, corredati dei documenti contabili, all'amministrazione provinciale. Copia degli atti contabili con relativo verbale di trasferimento dei beni deve essere inviata alla giunta regionale.

Art. 47

Piano regionale e ripopolamento

Fino a quando non sarà attuato il piano regionale di cui al precedente art. 13, la provincia provvede, nelle forme consuete, al ripopolamento.

Fino a quando non sarà data pratica attuazione all'A.R.A.P.I.S., la giunta regionale provvederà a fornire alle province i contingenti di selvaggina necessari per il ripopolamento.

Art. 48.

Disposizioni relative alle concessioni esistenti

Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate dai comitati provinciali della caccia e delle amministrazioni provinciali ai sensi del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni ed integrazioni, rimarranno efficaci nei termini di tempo nelle stesse indicate, sempre che siano compatibili con le norme della presente legge, fino alla attuazione del piano previsto dal precedente art. 13.

Restano ferme nei termini di tempo indicati nei relativi provvedimenti di costituzione, salvo revoca o modifica per motivate ragioni da parte delle province, sentite le consulte provinciali della caccia, le zone di ripopolamento e cattura, le bandite demaniali e private costituite rispettivamente ai sensi degli articoli 50, 51 e 52 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono fatte salve, altresì, le zone di ripopolamento e cattura e le aree cinofile concesse in gestione dalla provincia ad enti ed associazioni venatorie.

Restano ferme, infine, salvo revoca o modifica per motivate ragioni da parte della giunta provinciale, sentita la consulta provinciale della caccia, le oasi di protezione della fauna, istituite ai sensi dell'art. 28 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

Art. 49.

Riserva di caccia

Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore sino alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione, da rilasciarsi da parte della provincia competente, e, comunque, per non oltre tre anni dalla entrata in vigore della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Fino alla loro scadenza le riserve di caccia per l'uso dell'esercizio venatorio, sono assoggettate ai vincoli delle deliberazioni di istituzione ed alle disposizioni della presente legge.

La provincia può autorizzare la trasformazione delle riserve di caccia in zone di tutela e di addestramento cani, in armonia con il piano territoriale previsto dal precedente art. 13.

Art. 50.

Commissioni di esami

Fino a quando non saranno nominate le commissioni di cui al precedente art. 7, quelle attualmente in carica continueranno a svolgere l'espletamento delle proprie competenze osservando le disposizioni della presente legge.

Art. 51.

Calendario venatorio 1979-80

Il calendario venatorio relativo alla stagione 1979-80 è adeguato con decreto del presidente della giunta regionale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 52.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, fatta eccezione per le disposizioni contenute nell'art. 27 che entreranno in vigore il 1° gennaio 1980.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 5 dicembre 1979

RICCIUTI

(*Omissis*).

(848)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1980, n. 2.

Fondo di solidarietà regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 10 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per favorire la sollecita ripresa economica delle aziende danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o da calamità naturali, la Regione è autorizzata ad anticipare le provvidenze, limitatamente alle sovvenzioni, ai concorsi nelle spese e a quelle contributive previste dagli articoli 3, lettera *a*) e *c*), 4 primo comma, 5, secondo, terzo e quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 2.

La giunta regionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, richiede al Ministero dell'Agricoltura e delle foreste il riconoscimento del carattere di eccezionalità dell'evento, delimita le zone colpite e stabilisce gli interventi da attuare con immediatezza e l'importo complessivo degli stessi nei limiti delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale.

Art. 3.

La giunta regionale, in base alla richiesta di cui all'articolo precedente ed alla istruttoria delle domande, delibera l'anticipazione degli interventi previsti al precedente art. 1.

L'istruttoria è svolta dagli uffici agricoli della Regione, in collaborazione con gli uffici tecnici e agricoli dei comuni che hanno segnalato l'evento, nei tempi e seondo le procedure previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 4.

Nel caso di parziale o mancato accoglimento della richiesta di cui al precedente art. 2 e della conseguente minore o mancata assegnazione di fondi, l'onere differenziale delle provvidenze concesse resta a carico del «Fondo di solidarietà regionale».

Art. 5.

L'apporto regionale è stabilito nella misura massima di lire 3.500 milioni; l'apporto iniziale per l'anno 1980 è stabilito in misura non inferiore a lire 700 milioni.

La legge di approvazione di bilancio stabilisce l'entità delle autorizzazioni di spesa nei rispettivi esercizi fermo restando che il complesso degli interventi autorizzati non può superare l'importo di lire 3.500 milioni tenuto conto delle spese già autorizzate negli anni precedenti in eccedenza sulle assegnazioni statali.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate in applicazione della presente legge sono iscritte negli stati di previsione della spesa del bilancio regionale per i rispettivi esercizi a carico del capitolo da istituirsi con la seguente denominazione: «Fondo di solidarietà regionale in agricoltura per anticipazione degli interventi conseguenti le eccezionali avversità atmosferiche o le calamità naturali».

Art. 6.

Qualora lo Stato disponga, per le finalità previste dagli articoli 3, lettera *a*) e *c*), 4, primo comma, 5, secondo, terzo e quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, assegnazioni di fondi relativi all'accoglimento della richiesta formulata ai sensi del precedente art. 2, la Regione nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, effettua il recupero degli importi anticipati per gli stessi interventi ed iscrive negli stati di previsione della spesa le maggiori assegnazioni statali.

Il recupero dei fondi sulle assegnazioni statali è iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale al capitolo da istituirsi con la seguente denominazione: «Recupero di spese anticipate per interventi conseguenti le eccezionali avversità atmosferiche o le calamità naturali».

Art. 7.

Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi dopo il 1° luglio 1979, ove alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato disposto l'intervento statale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 2 gennaio 1980

MASSI

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1980, n. 3.

Rifinanziamento della legge regionale n. 1 del 14 gennaio 1974 per il miglioramento e la ricostruzione delle abitazioni dei coldiretti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 10 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di completare gli interventi per il miglioramento e la ricostruzione delle abitazioni dei coltivatori diretti di cui alla legge regionale n. 1 del 14 gennaio 1974 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 2.100 milioni nel biennio 1980-81 per concorrere nel pagamento degli interessi di preammortamento ed ammortamento sui mutui quindicennali concessi ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e dell'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Gli istituti di credito praticano a favore dei mutuatari, sia nel periodo di preammortamento e sia nel periodo di ammortamento i tassi agevolati fissati dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 2.

I limiti di impegno, per ciascun esercizio saranno autorizzati con le rispettive leggi di bilanco in relazione alle effetive occorrenze e comunque per un importo non superiore a lire 1.400 milioni per l'esercizio 1980, da iscriversi nel corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa già istituito ai sensi della legge regionale n. 6 del 28 febbraio 1977.

Il primo limite di impegno di ciascun anno è impiegato per il pagamento del concorso regionale sugli interessi di preammortamento.

Art. 3.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 19 maggio 1976, n. 335 sono autorizzate l'assunzione delle obbligazioni e la stipulazione dei contratti nel limite di spesa complessivo indicato al precedente art. 1.

Art. 4.

I mutui agevolati di cui alla presente legge sono concessi ai richiedenti che soddisfino alle seguenti condizioni:

1) possono dei requisiti previsti dalla legge regionale 14 gennaio 1974, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni;

2) produzione lorda vendibile di almeno L. 1.500.000;

3) presenza nel nucleo familiare di almeno un componente addetto in agricoltura a tempo pieno;

4) che nessun membro convivente del nucleo familiare abbia altra abitazione rurale in proprietà nel territorio comunale o nei comuni contermini.

I mutui predetti sono concessi con preferenza a favore dei richiedenti che abbiano presentato domanda entro il 30 settembre 1976, ed elencati nella delibera 4205 del 23 dicembre 1977, purchè in possesso dei requisiti sopraelencati.

Art. 5.

Le eventuali economie realizzate sui capitoli di spesa istituiti ai sensi delle leggi regionali 14 gennaio 1974, n. 1, e 21 marzo 1975, n. 19, sono iscritte in aumento alla dotazione del capitolo istituito ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1977, n. 6 alla quale fanno carico gli eventuali relativi maggiori oneri di concorso regionale imputabili ai suddetti capitoli di spesa.

Art. 6.

La copertura finanziaria dell'onere previsto al precedente art. 1 in lire 1.400 milioni per l'anno 1980, in lire 2.100 milioni per gli anni dal 1981 al 1995 e in lire 700 milioni per l'anno 1996 è assicurata mediante impiego di quota parte dell'incremento del fondo ex art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 indicizzato per effetto dell'art. 2, lettera *B*, della legge 10 maggio 1976, numero 335.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 3 gennaio 1980

MASSI

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1980, n. **4**.

Contributi ai comuni e agli enti gestori dei mercati ittici all'ingrosso e loro forme associative per opere di ricostruzione, ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento ed automatizzazione del precesso mercantile e di rilevazione statistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 10 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche concede contributi ai comuni e agli enti gestori dei mercati ittici all'ingrosso e loro forme associative per opere di ricostruzione, ristrutturazione, ammodernamento ed ampliamento, per la realizzazione di impianti per la conservazione dei prodotti e per l'acquisto o il leasing di apparecchiature elettroniche ed elettromagnetiche di automazione del processo mercantile e di rilevazione statistica.

Art. 2.

Il contributo per il finanziamento delle spese per opere di ricostruzione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento dei mercati ittici è stabilito nelle seguenti misure:

a) un contributo costante trentacinquennale del 5 per cento per mutui da contrarsi con la cassa depositi e prestiti;

b) un contributo ventennale dell'8 per cento per mutui da contrarsi con altri istituti di credito.

Il contributo in conto capitale per le apparecchiature di ammodernamento del processo mercantile, di conservazione dei prodotti ittici, di depurazione delle acque dolci o salmastre interne ai mercati ittici non può superare il 60 per cento delle somme ammesse a contributo o un massimo di cinque annualità del canone relativo alle apparecchiature assunte sotto forma di leasing.

I contributi di cui ai precedenti commi sono concessi nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

Art. 3.

Gli enti che intendono usufruire dei contributi di cui all'art. 2 della presente legge devono produrre istanza diretta alla giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 4

Le opere e gli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2 sono progettati e finanziati secondo le norme della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17 ed inseriti in apposito elenco del programma annuale esecutivo di cui all'art. 3 della predetta legge regionale

Art. 5

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati, per l'anno 1980, le seguenti spese:

1) per i contributi pluriennali di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2 un limite di impegno fino ad un massimo di 35 anni, lire 300 milioni annui;

2) per i contributi di cui al secondo comma del precedente art. 2, lire 700 milioni.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1.000 milioni, per l'anno 1980, e a lire 300 milioni per gli anni succesivi troveranno copertura:

a) per l'anno 1980, nel bilancio del detto esercizio;

b) per gli anni successivi, con impiego di una quota del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi autorizzati per effetto del primo comma del presente articolo saranno iscritte in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa aventi le seguenti denominazioni: « Contributi pluriennali in c/interessi per opere di ricostruzione, ammodernamento ed ampliamento dei mercati ittici » e « Contributi in c/capitale per l'acquisto o il leasing di apparecchiature tecnologiche per l'ammodernamento della lavorazione e della produzione dei mercati ittici ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 4 gennaio 1980

MASSI

(852)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800600)